



**2017/2188(DEC)**

30.1.2018

# **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulle relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla  
Commissione per l'esercizio 2016  
(2017/2188(DEC))

Commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: Joachim Zeller

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
<i>Parte II – Relazione speciale n. 21/2016 della Corte dei conti dal titolo "L'assistenza di preadesione dell'UE per rafforzare la capacità amministrativa nei Balcani occidentali: un meta-audit" .....</i>	<i>6</i>
<i>Parte II - Relazione speciale n. 24/2016 della Corte dei conti dal titolo "Sono necessari maggiori sforzi per accrescere la consapevolezza riguardo alle norme sugli aiuti di Stato nella politica di coesione e per assicurarne il rispetto" .....</i>	<i>7</i>
<i>Parte III – Relazione speciale n. 29/2016 della Corte dei conti dal titolo "Il Meccanismo di vigilanza unico: un buon inizio, ma sono necessari ulteriori miglioramenti" .....</i>	<i>8</i>
<i>Parte IV – Relazione speciale n. 30/2016 della Corte dei conti dal titolo "L'efficacia del sostegno dell'UE ai settori prioritari in Honduras" .....</i>	<i>11</i>
<i>Parte V – Relazione speciale n. 31/2016 della Corte dei conti dal titolo "Spendere almeno un euro su cinque del bilancio UE per l'azione per il clima: i lavori in corso sono ambiziosi, ma rischiano fortemente di non essere sufficienti" .....</i>	<i>17</i>
<i>Parte VI – Relazione speciale n. 32/2016 della Corte dei conti dal titolo "L'assistenza dell'UE all'Ucraina" .....</i>	<i>19</i>
<i>Parte VII – Relazione speciale n. 33/2016 della Corte dei conti dal titolo "Meccanismo unionale di protezione civile: il coordinamento delle risposte alle catastrofi verificatesi al di fuori dell'UE è stato, in genere, efficace" .....</i>	<i>19</i>
<i>Parte VIII – Relazione speciale n. 34/2016 della Corte dei conti dal titolo "Lotta allo spreco di alimenti: un'opportunità per l'UE di migliorare, sotto il profilo delle risorse, l'efficienza della filiera alimentare" .....</i>	<i>21</i>
<i>Parte IX – Relazione speciale n. 35/2016 della Corte dei conti dal titolo "L'uso del sostegno al bilancio per migliorare la mobilitazione delle entrate interne nell'Africa subsahariana" .....</i>	<i>23</i>
<i>Parte X – Relazione speciale n. 36/2016 della Corte dei conti dal titolo : "Una valutazione delle modalità di chiusura dei programmi di coesione e di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013" .....</i>	<i>25</i>
<i>Parte XI – Relazione speciale n. 1/2017 della Corte dei conti dal titolo "Occorre fare di più per realizzare appieno le potenzialità della rete Natura 2000" .....</i>	<i>26</i>
<i>Parte XII – Relazione speciale n. 2/2017 della Corte dei conti dal titolo "La negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di partenariato e dei programmi operativi in</i>	

<i>materia di coesione per il periodo 2014-2020: spesa maggiormente indirizzata alle priorità di Europa 2020, ma meccanismi di misurazione della performance sempre più complessi"</i>	28
<i>Parte XIII – Relazione speciale n. 3/2017 della Corte dei conti dal titolo "L'assistenza UE alla Tunisia"</i>	29
<i>Parte XIV – Relazione speciale n. 4/2017 della Corte dei conti dal titolo "Tutela del bilancio dell'UE dalle spese irregolari: durante il periodo 2007-2013 la Commissione ha fatto ricorso sempre più frequentemente a misure preventive e rettifiche finanziarie nel settore della coesione"</i>	30
<i>Parte XV – Relazione speciale n. 5/2017 della Corte dei conti dal titolo "Disoccupazione giovanile: le politiche dell'UE hanno migliorato la situazione? Una valutazione della Garanzia per i giovani e dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile"</i>	32
<i>Parte XVI – Relazione speciale n. 6/2017 della Corte dei conti dal titolo "La risposta dell'UE alla crisi dei rifugiati: il sistema basato sui punti di crisi (hotspot approach)"</i>	33
<i>Parte XVII – Relazione speciale n. 7/2017 della Corte dei conti dal titolo "Il nuovo ruolo degli organismi di certificazione in materia di spesa PAC: un passo avanti verso un modello di audit unico, ma restano da affrontare debolezze significative"</i>	35
<i>Parte XVIII – Relazione speciale n. 8/2017 della Corte dei conti dal titolo "Controllo della pesca nell'UE: occorre intensificare gli sforzi"</i>	38
<i>Parte XIX – Relazione speciale n. 9/2017 della Corte dei conti dal titolo "Il sostegno dell'UE alla lotta contro la tratta di esseri umani in Asia meridionale/sudorientale"</i>	40
<i>Parte XX – Relazione speciale n. 10/2017 della Corte dei conti dal titolo "Rendere più mirato il sostegno dell'UE ai giovani agricoltori per promuovere efficacemente il ricambio generazionale"</i>	42
<i>Parte XXI – Relazione speciale n. 11/2017 della Corte dei conti dal titolo "Il fondo fiduciario Bêkou dell'UE per la Repubblica centrafricana: un esordio promettente, nonostante alcune carenze"</i>	44
<i>Parte XXII – Relazione speciale n. 12/2017 della Corte dei conti dal titolo "Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la qualità e l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la necessità di consistenti investimenti"</i>	45
<i>Parte XXIII – Relazione speciale n. 13/2017 della Corte dei conti dal titolo "Un sistema unico europeo di gestione del traffico ferroviario: la scelta politica diventerà mai realtà?"</i>	45
<i>Parte XXIV – Relazione speciale n. 14/2017 della Corte dei conti dal titolo "La gestione dei procedimenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea: esame della performance"</i>	46
<i>Parte XXV – Relazione speciale n. 16/2017 della Corte dei conti dal titolo</i>	

<i>"Programmazione dello sviluppo rurale: occorrono minore complessità e maggiore focalizzazione sui risultati" .....</i>	<i>48</i>
<i>Parte XXVI – Relazione speciale n. 17/2017 della Corte dei conti dal titolo "L'intervento della Commissione nella crisi finanziaria greca" .....</i>	<i>50</i>
<i>Parte XXVII – Relazione speciale n. 18/2017 della Corte dei conti dal titolo "Cielo unico europeo" .....</i>	<i>50</i>
<i>Parte XXVIII – Relazione speciale n. 21/2017 della Corte dei conti dal titolo "L'inverdimento: un regime di sostegno al reddito più complesso, non ancora efficace sul piano ambientale" .....</i>	<i>51</i>

## PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### **sulle relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla Commissione per l'esercizio 2016 (2017/2188(DEC))**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le relazioni speciali della Corte dei conti elaborate a norma dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016<sup>1</sup>,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2016 (COM(2017)0365 – C8-0299/2017)<sup>2</sup>,
- viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016 corredata delle risposte delle istituzioni<sup>3</sup>,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni<sup>4</sup>, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2016, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- viste la sua decisione del .....2018 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione III – Commissione<sup>5</sup>, e la sua risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione,
- vista la raccomandazione del Consiglio del ... febbraio 2018 sul discarico da concedere alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016 (0000/2018 – C8-0000/2018),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002<sup>6</sup>, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
- visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0000/2018),

---

<sup>1</sup> GU L 48 del 24.2.2016.

<sup>2</sup> GU C 323 del 28.9.2017, pag. 1.

<sup>3</sup> GU C 322 del 28.9.2017, pag. 1.

<sup>4</sup> GU C 322 del 28.9.2017, pag. 10.

<sup>5</sup> Testi approvati di tale data, P8\_TA-PROV(2018)0000.

<sup>6</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

- A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
- B. considerando che le relazioni speciali della Corte dei conti forniscono informazioni su aspetti importanti che attengono all'esecuzione dei fondi e sono pertanto utili al Parlamento nell'esercizio della sua funzione di autorità di scarico;
- C. considerando che le osservazioni del Parlamento sulle relazioni speciali della Corte dei conti costituiscono parte integrante della sua decisione precitata del ..... 2018 sul scarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione III – Commissione;

***Parte II – Relazione speciale n. 21/2016 della Corte dei conti dal titolo "L'assistenza di preadesione dell'UE per rafforzare la capacità amministrativa nei Balcani occidentali: un meta-audit"***

1. accoglie favorevolmente la relazione speciale in forma di meta-audit, che presenta una panoramica della gestione dell'assistenza preadesione effettuata dalla Commissione in Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia e illustra di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;
2. riconosce che la Commissione deve operare in un difficile contesto politico e far fronte a molte carenze in seno alle istituzioni pubbliche dei beneficiari, quali l'eccessiva burocrazia, un elevato avvicendamento del personale, una scarsa efficienza, l'assenza di obblighi di rendicontazione e la corruzione;
3. invita tutti i soggetti interessati a prestare particolare attenzione alla definizione di strategie nazionali qualitative e di programmi nazionali e regionali che includano obiettivi chiari, realistici e misurabili e a creare un migliore collegamento tra la concezione dei programmi nel paese beneficiario e tali strategie nonché le rispettive valutazioni delle necessità;
4. sostiene gli sforzi delle autorità dei paesi dei Balcani occidentali volti a conseguire progressi in settori fondamentali della buona governance e a procedere verso la riforma della pubblica amministrazione, compreso il settore del controllo finanziario nel quadro della gestione delle finanze pubbliche; invita tutti gli attori a intensificare gli sforzi per lo sviluppo o il consolidamento di strategie volte a coordinare l'attuazione della riforma della gestione delle finanze pubbliche;
5. reputa essenziale rafforzare l'applicazione del principio di condizionalità, in particolare verificando in anticipo, e in termini specifici e misurabili, la capacità del beneficiario di fare quanto richiesto per un progetto di elevata qualità;
6. si rammarica che circa la metà dei progetti finanziati dall'Unione per il rafforzamento della riforma della pubblica amministrazione e dello Stato di diritto non fosse sostenibile; sottolinea l'importanza di incrementare la sostenibilità, specialmente per i

progetti dedicati al rafforzamento della capacità amministrativa; si rammarica che in molti casi la sostenibilità non sia stata assicurata a causa di fattori intrinseci quali la carenza di risorse finanziarie e umane e, soprattutto, la mancanza della volontà politica del beneficiario di riformare le istituzioni; invita la Commissione a sfruttare i risultati conseguiti da progetti di successo dotati di un valore aggiunto quantificabile e a garantire la sostenibilità e la redditività dei progetti fissandole quali condizioni preliminari dei progetti stessi in sede di attuazione dell'IPA II;

7. ritiene che vi sia ancora margine di miglioramento per allineare alle norme dell'Unione taluni settori fondamentali, come l'osservanza dello Stato di diritto, la riforma della pubblica amministrazione e la buona governance; è del parere che l'assistenza fornita in tali settori vada aumentata e resa più efficace e sostenibile, dato lo stretto legame con la strategia di allargamento e i criteri politici;
8. invita la Commissione a incentrare la propria attenzione in via prioritaria sulla lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata e a incoraggiare l'attività delle procure e lo sviluppo di requisiti di trasparenza e integrità in seno alla pubblica amministrazione; ribadisce la necessità di una strategia più costante e rigorosa e di un maggiore impegno politico da parte delle autorità nazionali al fine di garantire risultati sostenibili in tale ambito;

***Parte II - Relazione speciale n. 24/2016 della Corte dei conti dal titolo "Sono necessari maggiori sforzi per accrescere la consapevolezza riguardo alle norme sugli aiuti di Stato nella politica di coesione e per assicurarne il rispetto"***

9. accoglie con favore la relazione speciale della Corte e ne approva le raccomandazioni;
10. osserva con soddisfazione che la Commissione attuerà la maggior parte delle raccomandazioni;
11. sottolinea che tutte le direzioni generali interessate, in particolare la DG COMP e la DG REGIO, devono avere accesso a tutte le banche dati detenute dai servizi della Commissione di modo che possano assumere effettivamente le proprie responsabilità;
12. invita la Commissione a riconsiderare il proprio rifiuto di attuare la raccomandazione 4, lettera b), dal momento che ciò potrebbe compromettere la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;
13. può accettare la riluttanza della Commissione a mettere in pratica la raccomandazione 4, lettera d), a condizione che i metodi alternativi scelti dagli Stati membri siano tanto efficaci quanto un registro centrale per il monitoraggio degli aiuti "de minimis"; invita la Commissione a garantire che sia così;
14. è convinto che sia estremamente importante offrire agli Stati membri certezza giuridica per quanto concerne la normativa applicabile in materia di aiuti di Stato prima di intraprendere grandi progetti, dal momento che la chiarezza e la coerenza delle norme può contribuire a ridurre il tasso di errore in tale ambito;
15. invita la Commissione a garantire che le autorità nazionali di audit conoscano bene e

verifichino le norme applicabili in materia di aiuti di Stato prima di elaborare le loro relazioni di controllo annuali;

16. si compiace, in tale contesto, dell'accordo tra la DG COMP e la DG REGIO, del marzo 2015, relativo a un piano d'azione comune sugli aiuti di Stato; osserva che il piano d'azione comprendeva in origine sei azioni intese ad accrescere la conoscenza e a migliorare il know-how nel campo degli aiuti di Stato in tutti gli Stati membri: individuazione e divulgazione delle buone pratiche, corsi di formazione per gli esperti in aiuti di Stato, seminari specifici per Paese, seminari per esperti, ulteriore sviluppo di una banca dati di domande e risposte (la rete ECN-ET) e lo sviluppo di una banca dati delle informazioni sugli aiuti di Stato; osserva dal 2016 la Commissione offre inoltre un apposito modulo formativo;
17. si compiace altresì del fatto che, a gennaio 2016, la DG COMP aveva organizzato corsi di formazione sugli aiuti di Stato e le infrastrutture in Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Romania e Slovacchia;
18. sostiene l'invito della Corte a creare una banca dati centrale a livello dell'Unione, tramite la quale le autorità competenti degli Stati membri possano consultare l'identità delle imprese destinatarie di un ordine di recupero di un aiuto di Stato nonché lo stato della procedura di recupero; ritiene che tale banca dati possa essere importante per le future analisi dei rischi;

***Parte III – Relazione speciale n. 29/2016 della Corte dei conti dal titolo "Il Meccanismo di vigilanza unico: un buon inizio, ma sono necessari ulteriori miglioramenti"***

19. prende atto delle seguenti basi giuridiche:
  - (a) Articolo 287, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): "1. La Corte dei conti (la "Corte") esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.  
  
La Corte presenta al Parlamento e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività dell'Unione."
  - (b) Articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (protocollo n. 4 TFUE): "27.1. La contabilità della BCE e delle banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo ed accettati dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni.  
  
27.2. Le disposizioni dell'articolo 287 del TFUE si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione della BCE."



- (c) Articolo 20, paragrafi 1 e 7, del regolamento del Consiglio<sup>1</sup> che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi: "1. La BCE risponde al Parlamento e al Consiglio dell'attuazione del presente regolamento in conformità del presente capo. 7. Allorché esamina l'efficienza operativa della gestione della BCE ai sensi dell'articolo 27.2 dello statuto del SEBC e della BCE, la Corte tiene altresì conto dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE dal presente regolamento."
20. sostiene le conclusioni della Corte e accoglie favorevolmente l'accettazione delle raccomandazioni della Corte da parte della BCE<sup>2</sup>;
21. esprime tuttavia preoccupazione per una relazione del Comitato di contatto delle Istituzioni superiori di controllo (ISC) dell'Unione, in cui sono confrontati i diritti di 27 ISC nazionali su 28 in tutta l'Unione a espletare audit sulle autorità di vigilanza bancaria; si rammarica che nella dichiarazione che ne è seguita si segnalasse che era "emersa una lacuna di controllo in quei paesi dell'area dell'euro dove i precedenti mandati di audit delle ISC nazionali sulle autorità di vigilanza bancaria nazionali non sono attualmente sostituiti da un mandato che permetta alla Corte dei conti europea di esercitare un livello equivalente di audit sulle attività di vigilanza della BCE"<sup>3</sup>;

---

<sup>1</sup> GU L 287 del 29.10.2013.

<sup>2</sup> La BCE dovrebbe:

1. snellire ulteriormente il processo decisionale e delegare talune decisioni ai livelli inferiori, per consentire al Consiglio di vigilanza di concentrarsi sulle questioni più problematiche;
2. valutare i rischi che il ricorso a servizi condivisi comporta e attuare le necessarie misure cautelative, compresi la gestione di eventuali richieste confliggenti ed un apposito controllo di conformità, al fine di fugare i timori riguardanti il ricorso a tali servizi;
3. assegnare all'audit interno competenze e risorse sufficienti a far sì che i settori a rischio medio ed elevato siano coperti nei modi e nei tempi opportuni;
4. collaborare appieno con la Corte per metterla in condizioni di esercitare il proprio mandato e quindi rafforzare il rispetto dell'obbligo di rendiconto;
5. formalizzare i propri attuali meccanismi di misurazione della performance della vigilanza e di divulgazione al pubblico di informazioni al riguardo al fine di rafforzare il rispetto dell'obbligo di rendiconto verso l'esterno;
6. modificare il regolamento quadro sull'MVU per formalizzare gli impegni delle ANC partecipanti e assicurare che tutte partecipino appieno ed in modo proporzionato alle attività dei GVC;
7. sviluppare, in collaborazione con le ANC, profili di ruolo/équipe e metodi per valutare sia l'idoneità del personale che le ANC intendono assegnare ai GVC sia la performance successiva di detto personale;
8. istituire e mantenere una banca dati centralizzata, standardizzata e completa su competenze, esperienza e qualifiche degli effettivi assegnati ai GVC dalla BCE e dalle ANC;
9. attuare un percorso formativo formale, sia per gli addetti alla vigilanza che prendono servizio sia per quelli che sono già in attività nei GVC;
10. sviluppare e attuare una metodologia basata sul rischio per determinare il numero-obiettivo di effettivi e la composizione delle competenze per i GVC;
11. riesaminare periodicamente il modello di raggruppamento (clustering) nell'importante processo di pianificazione della vigilanza, e, all'occorrenza, aggiornarlo;
12. integrare il proprio organico o rivederne le assegnazioni per far sì che, sulla base di una chiara classificazione dei rischi per priorità, la sua presenza sia rafforzata in misura consistente nelle ispezioni in loco presso le banche significative;
13. monitorare da vicino le debolezze del sistema informatico per le ispezioni in loco e perseguire i propri sforzi volti ad accrescere le qualifiche e le competenze degli addetti alla vigilanza ispettiva designati dalle ANC;

<sup>3</sup> Dichiarazione del Comitato di contatto dei presidenti delle Istituzioni superiori di controllo degli Stati membri dell'UE e della Corte dei conti europea, "Garantire, in seguito all'introduzione del Meccanismo di

22. sottolinea che aveva già espresso tale preoccupazione nella sua risoluzione sull'Unione bancaria – Relazione annuale 2015<sup>1</sup>;
23. si rammarica per la limitata trasparenza delle informazioni per i soggetti vigilati, dovuta all'approccio adottato dalla BCE in relazione alla divulgazione, che ha fatto sì che i soggetti vigilati non fossero in grado di comprendere appieno l'esito del processo di revisione e valutazione prudenziale; sottolinea che la Corte ha espresso preoccupazione circa la mancanza di trasparenza, che a suo parere potrebbe accrescere "il rischio di arbitrarietà nella vigilanza";
24. segnala che la mancanza di ogni forma di vigilanza prudenziale sull'esposizione delle banche ad "attività di livello 3" illiquide, tra cui attività tossiche e derivati, ha portato a un esercizio asimmetrico della funzione di controllo; ritiene che il forte pregiudizio nei confronti dei rischi di credito relativi al mercato e dei rischi operativi derivanti da attività finanziarie speculative abbia portato a una penalizzazione delle banche commerciali a favore delle grandi banche di investimento, mettendo in discussione la validità e l'affidabilità delle valutazioni approfondite svolte finora; esprime preoccupazione per le recenti dichiarazioni del presidente del Consiglio di vigilanza Danièle Nouy in merito alle difficoltà e all'incapacità della BCE di eseguire una corretta valutazione delle posizioni relative a tali prodotti complessi e rischiosi;
25. pone l'accento sulle conclusioni della Corte in merito alla mancanza di un'effettiva separazione organizzativa tra le funzioni di politica monetaria e di vigilanza della BCE nonché di norme chiare e rigorose in materia di governance volte a impedire i conflitti di interessi, fatto che accresce le preoccupazioni in relazione al conflitto di interessi intrinseco tra il ruolo della BCE nel preservare la stabilità dell'euro e la sua vigilanza prudenziale dei grandi enti creditizi europei;
26. sostiene la conclusione della Corte per quanto riguarda la necessità di fornire un'analisi dei rischi circa l'impiego di servizi condivisi per le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza;
27. è preoccupato, in tale contesto, per il fatto che la Corte ha osservato che il livello di informazioni fornite dalla BCE è stato solo in parte sufficiente per valutare l'efficienza delle operazioni connesse alla struttura di governance dell'MVU, il lavoro svolto dai relativi gruppi di vigilanza congiunti e le ispezioni in loco condotte; sottolinea che non sono pertanto stati sottoposti ad audit settori importanti;
28. considera inaccettabile, per quanto riguarda l'obbligo di rendiconto, che l'entità sottoposta ad audit, vale a dire la BCE, intenda decidere unilateralmente quali siano i documenti cui i revisori esterni possono accedere<sup>2</sup>; invita pertanto la BCE a cooperare appieno con la Corte, in quanto revisore esterno, e ad accordarle il pieno accesso alle informazioni al fine di rispettare le suddette norme;
29. invita la Corte a comunicare alla commissione competente del Parlamento se sia stata

---

vigilanza unico, dispositivi di vigilanza bancaria interamente soggetti ad audit, che soddisfino l'obbligo di rendiconto e che siano pienamente efficaci".

<sup>1</sup> P8\_TA(2016)0093.

<sup>2</sup> Per i limiti di accesso alle informazioni si veda l'allegato II della relazione speciale.

- trovata una soluzione al problema dell'accesso alle informazioni entro novembre 2018;
30. prende atto del regime vigente in materia di predisposizione delle relazioni tra la BCE e il Parlamento<sup>1</sup>; ritiene che tale regime non possa comunque sostituire l'audit della Corte;
  31. ricorda che la Commissione avrebbe dovuto pubblicare, entro il 31 dicembre 2015, una relazione sul riesame dell'applicazione del regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi<sup>2</sup>; si rammarica che ciò non sia accaduto;
  32. invita pertanto la Commissione a completare il più rapidamente possibile tale relazione e in ogni caso entro novembre 2017;

***Parte IV – Relazione speciale n. 30/2016 della Corte dei conti dal titolo "L'efficacia del sostegno dell'UE ai settori prioritari in Honduras"***

33. accoglie con favore la relazione speciale che valuta l'efficacia del sostegno dell'Unione ai settori prioritari in Honduras, ne approva le raccomandazioni e presenta di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni; prende atto, inoltre, delle risposte della Commissione;
34. osserva con soddisfazione che la relazione della Corte dei conti è stata apprezzata sia dal governo dell'Honduras sia dalla Commissione europea e che le sfide individuate dalla Corte e le sue conclusioni sono risultate molto utili per il rafforzamento del dialogo politico tra l'Honduras e l'Unione;
35. rammenta che attualmente le relazioni tra l'Honduras, in quanto parte dell'America centrale, e l'Unione si basano principalmente sull'accordo di associazione, firmato nel 2012, che costituisce un legame forte e a lungo termine fondato sulla reciproca fiducia e sulla difesa di valori e principi condivisi; segnala che l'accordo definisce tre principali pilastri di azione: il dialogo politico, la cooperazione e gli scambi commerciali; ricorda, in particolare, che nell'accordo entrambe le parti si sono impegnate ad adottare misure volte a promuovere lo sviluppo economico, tenendo conto di interessi reciproci come l'eliminazione della povertà, la creazione di occupazione e lo sviluppo equo e sostenibile;
36. sottolinea che ad oggi 21 Stati membri hanno ratificato l'accordo; auspica che i paesi che non l'hanno ancora firmato procedano a farlo quanto prima, dal momento che la piena attuazione dei tre pilastri rafforzerà lo sviluppo del dialogo politico, consentirà un'assegnazione efficace delle risorse finanziarie e, in definitiva, garantirà l'efficacia degli aiuti dell'Unione per la ricostruzione e la trasformazione dell'Honduras;
37. rammenta che, tra i paesi dell'America centrale, l'Honduras è quello che beneficia del maggior sostegno allo sviluppo da parte dell'Unione, che l'Unione è al quarto posto tra i dodici principali donatori in Honduras e fornisce l'11 % dell'assistenza finanziaria allo sviluppo di cui beneficia il paese; sottolinea che la dotazione complessiva è stata

---

<sup>1</sup> Per il regime vigente in materia di predisposizione delle relazioni tra la BCE e il Parlamento europeo si veda l'allegato IX della relazione speciale;

<sup>2</sup> GU L 287 del 29.10.2013.

aumentata da 223 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a 235 milioni di euro per il periodo 2014-2020;

38. prende atto con preoccupazione, tuttavia, che il contributo finanziario dell'Unione nel periodo in esame è ammontato in media ad appena lo 0,2 % del PIL del paese, quota molto inferiore a quella di altri donatori, in particolare gli Stati Uniti;
39. osserva inoltre che, secondo i dati della Banca mondiale, in seguito alla crisi economica mondiale l'Honduras ha registrato una moderata ripresa dal punto di vista economico, grazie ad investimenti pubblici, esportazioni e ingenti rimesse, che ha consentito una crescita del 3,7 % nel 2016 e del 3,5 % nel 2017;
40. sottolinea tuttavia che, nonostante le prospettive economiche incoraggianti e gli sforzi compiuti dal governo e dai donatori, l'Honduras registra ancora i livelli più elevati di povertà e disuguaglianza economica in America latina, con circa il 66 % della popolazione in condizioni di povertà nel 2016, secondo i dati ufficiali, e che persistono la violenza generalizzata, la corruzione e l'impunità; osserva che il tasso di omicidi, sebbene sia diminuito negli ultimi anni, rimane uno dei più elevati al mondo e il maggiore dell'America latina; sottolinea altresì che permangono gravi difficoltà e sfide per quanto riguarda l'accesso ai servizi di base, le opportunità di impiego, le risorse naturali quali terreni e mezzi di sopravvivenza, come pure che le donne, le popolazioni indigene e le persone di discendenza africana costituiscono i gruppi più vulnerabili alle violazioni dei diritti umani a causa delle disuguaglianze;
41. sottolinea con particolare preoccupazione che l'Honduras rimane uno dei paesi più pericolosi del mondo per i difensori dei diritti umani e dei diritti ambientali, che in molti casi sono strettamente collegati tra loro; segnala che, secondo i dati dell'organizzazione "Global Witness", dal 2009 in Honduras sono stati uccisi almeno 123 attivisti per la terra e l'ambiente, tra cui molti membri di comunità indigene e rurali che si opponevano a megaprogetti nei loro territori, come nel caso di Berta Cáceres, la cui uccisione rimane un caso irrisolto; invita la Commissione a vigilare con regolarità e rigore a che la cooperazione dell'Unione in Honduras non comprometta in alcun modo i diritti umani della popolazione honduregna; ribadisce, a tal proposito, l'importanza dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) per il sostegno finanziario e materiale diretto e d'urgenza ai difensori dei diritti umani a rischio, nonché del fondo di emergenza che consente alle delegazioni dell'Unione di accordare sovvenzioni ad hoc dirette; invita inoltre la Commissione a promuovere l'effettiva applicazione degli orientamenti dell'Unione sui difensori dei diritti umani attraverso l'adozione di strategie locali per la loro piena attuazione e in collaborazione con le organizzazioni della società civile che hanno già esperienza in questo ambito;
42. rammenta l'importanza che il settore privato dei paesi dell'Unione garantisca altresì il rispetto dei diritti umani e delle norme sociali e ambientali più rigorose, attenendosi come minimo alle norme europee in materia; invita l'Unione e i suoi Stati membri a continuare a impegnarsi attivamente nelle attività delle Nazioni Unite volte a istituire un trattato internazionale che chiami le imprese a rispondere di qualsiasi coinvolgimento in violazioni dei diritti umani;
43. rammenta che il colpo di Stato del 2009 ha avuto conseguenze disastrose per il paese, con un importante rallentamento della crescita socioeconomica, l'interruzione degli aiuti

internazionali e l'esclusione dall'Organizzazione degli Stati americani; prende atto che, tuttavia, le realizzazioni previste da parte dell'Unione in questo periodo si sono concretizzate, sebbene si siano registrati ritardi in tutti i settori prioritari e alcuni obiettivi, come l'armonizzazione del quadro giuridico, non siano stati conseguiti; sottolinea che se l'Unione non avesse fornito e mantenuto il suo sostegno ai settori prioritari della cooperazione, questi ultimi si sarebbero trovati in condizioni ancora più difficili;

44. accoglie con favore l'apertura del governo dell'Honduras al controllo internazionale e la collaborazione con le organizzazioni internazionali, ad esempio per quanto concerne l'apertura di un ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, il recente insediamento della missione a sostegno della lotta contro la corruzione e l'impunità in Honduras nonché le revisioni dei conti dello Stato da parte di Transparency International; avverte tuttavia dell'importanza di accogliere e applicare le buone prassi e gli insegnamenti acquisiti e di non prorogare a tempo indeterminato la dipendenza da questi organismi per le responsabilità fondamentali dello Stato;
45. prende atto che l'audit della Corte riguarda il periodo 2007-2015, in cui i pagamenti erogati dall'Unione sono ammontati a 119 milioni di euro, e che i settori prioritari esaminati sono la riduzione della povertà, la silvicoltura, la sicurezza e la giustizia, che hanno assorbito l'89 % della spesa nel quadro del sostegno bilaterale; osserva tuttavia che il periodo contemplato dalla Corte nella sua relazione, superiore anche alla durata del mandato della Commissione europea, è troppo lungo e comprende altresì situazioni politiche ed economiche particolarmente difficili ed eterogenee; ritiene che, ai fini di una maggiore efficacia, occorra ridurre i periodi contemplati dalle attività di audit o realizzare valutazioni intermedie, dal momento che la relazione individua, in troppi casi, carenze o problemi già risolti e, pertanto, alcune delle sue conclusioni e raccomandazioni risultano obsolete; sottolinea altresì che, nella sua relazione, la Corte non rende conto dei risultati dei colloqui realizzati in occasione della visita in Honduras, in particolare quelli con i beneficiari, altri donatori e le organizzazioni della società civile;
46. prende atto che, nella sua relazione, la Corte conclude che il sostegno dell'Unione ai settori prioritari, nonostante alcuni progressi, è stato solo parzialmente efficace, soprattutto a causa delle difficili condizioni in cui versa il paese e di una serie di debolezze sul piano della gestione che ne hanno ostacolato l'impatto, e che la strategia della Commissione, per quanto pertinente e coordinata, non è stata sufficientemente mirata e i finanziamenti sono stati ripartiti in troppi ambiti e, pertanto, nonostante le richieste del governo dell'Honduras, non sono bastati a soddisfare esigenze importanti nei settori prioritari, non coperte nemmeno da altri donatori;
47. condivide la preoccupazione espressa dalla Corte ma, al contempo, conviene con la Commissione che in molti casi si è reso necessario un certo grado di flessibilità per adeguarsi alla crisi scatenata dal colpo di Stato nonché alla necessità di rispondere a situazioni di massima urgenza e ai bisogni fondamentali della popolazione; invita la Commissione a continuare ad adoperarsi per conseguire un equilibrio efficace tra la flessibilità necessaria per adattarsi al mutare delle circostanze, dei bisogni e delle esigenze del paese, la necessità di affrontare le sfide più urgenti, tra cui quelle concernenti i diritti umani, il diritto alla vita e il diritto a una vita dignitosa nonché la

necessità di reagire e migliorare l'impatto delle possibilità offerte dal sostegno dell'UE;

48. osserva che, in passato, la cooperazione dell'Unione è stata incentrata nel campo della coesione sociale e della crescita economica, mentre nel nuovo esercizio di programmazione risponde alle esigenze derivanti dalle principali sfide di sviluppo cui il paese si trova a far fronte: riduzione della povertà e delle disuguaglianze, sicurezza alimentare, istruzione e salute, sicurezza e diritti umani, riforme fiscali, lotta contro l'impunità e la corruzione, creazione di posti di lavoro con regimi di previdenza sociale, competitività, gestione delle risorse naturali e vulnerabilità dovute ai cambiamenti climatici;
49. insiste che, alla luce della particolare situazione del paese, è fondamentale potenziare e avviare programmi globali di lotta alla povertà (destinati in particolare ai gruppi più vulnerabili come le donne, i bambini e le popolazioni indigene, come richiesto dallo stesso governo dell'Honduras), nonché programmi globali di istruzione e formazione e per l'impiego rivolti a bambini e giovani provenienti dai contesti più svantaggiati, per offrire loro l'opportunità di sviluppare le proprie capacità e competenze e allontanarli dal rischio di cadere nelle mani della criminalità organizzata e delle reti della violenza;
50. sottolinea, inoltre, il ruolo determinante delle donne e delle organizzazioni per i diritti delle donne nel progresso sociale, anche a livello dei movimenti guidati dai giovani; invita l'UE a insistere sulla necessità di sostenere l'emancipazione femminile e la creazione di un contesto sicuro e favorevole per le organizzazioni femminili della società civile e i difensori dei diritti delle donne e a contrastare specifiche forme di repressione di genere, in particolare nelle regioni colpite da conflitti; evidenzia l'importanza di contribuire attivamente al sostegno di politiche e azioni connesse ai diritti delle donne, anche in materia di salute e diritti sessuali e riproduttivi;
51. ritiene che l'Unione debba portare avanti uno sforzo particolare nell'ambito della sua cooperazione per rafforzare la trasparenza, la credibilità e la rendicontabilità delle istituzioni statali e per smantellare la struttura della corruzione e dell'impunità che mina la fiducia dei cittadini e costituisce uno dei principali ostacoli allo sviluppo del paese;
52. esprime preoccupazione per la mancanza di dialogo politico rilevata dalla Corte in alcuni settori critici beneficiari del sostegno al piano nazionale (obiettivi in materia di istruzione, sviluppo delle statistiche nazionali e riforma della funzione pubblica); invita la Commissione a rafforzare il dialogo politico, tenendo conto che esso agevola la realizzazione delle azioni dell'Unione e favorisce miglioramenti tangibili, specialmente nei settori strategici e prioritari, e a mantenere una posizione ferma negli ambiti in cui il governo non si è sempre dimostrato interessato o ricettivo, come nei casi della politica nazionale di giustizia e sicurezza o dell'Osservatorio giudiziario;
53. invita la Commissione a continuare a migliorare la programmazione congiunta con il governo dell'Honduras, ma anche con gli Stati membri dell'Unione, e a compiere un particolare sforzo nel coordinamento interno e con gli altri donatori, allo scopo di ottimizzare la ripartizione efficace del lavoro, garantire la complementarità ove possibile e, in particolare, evitare i problemi individuati dalla Corte: proliferazione di progetti identici o analoghi (stessi settori, stessi beneficiari), interventi contraddittori, sovrapposizioni o inazione, specialmente nei settori prioritari; segnala, inoltre, che la Commissione dovrebbe trovare il modo di operare con rapidità ed efficacia con gli altri

- donatori al fine di ridurre i tempi e incrementare la dinamicità, l'efficacia e i risultati;
54. prende atto che circa la metà del sostegno bilaterale dell'Unione in Honduras è prestato sotto forma di sostegno al bilancio, generale e settoriale; sottolinea con preoccupazione che, soprattutto a causa della particolare instabilità macroeconomica del paese, delle debolezze tecniche e dei problemi di frode e corruzione nella gestione delle finanze pubbliche, il sostegno al bilancio può comportare notevoli rischi;
  55. prende atto con preoccupazione che, per quanto la relazione della Corte indichi che il sostegno di bilancio è stato destinato a strategie nazionali pertinenti e credibili, in alcuni settori prioritari il governo non disponeva di strategie chiare oppure tali strategie erano frammentate e non dotate di un bilancio specifico e le istituzioni interessate non possedevano le competenze per elaborare politiche e riforme;
  56. riconosce che la Commissione ha individuato tali rischi e ha cercato di mitigarli, ma le ricorda nuovamente che il sostegno al bilancio non è un assegno in bianco e gli impegni di riforma del governo non sono necessariamente una garanzia sufficiente; invita in tal contesto la Commissione, al fine di ridurre ogni rischio, a continuare ad adoperarsi rigorosamente affinché siano applicati e rispettati gli orientamenti sul sostegno al bilancio in tutte le fasi della procedura; invita inoltre la Commissione ad evitare il sostegno al bilancio nei settori in cui non vi è la certezza di una risposta credibile e pertinente da parte del governo;
  57. conviene con la Commissione che la sospensione di diversi versamenti del sostegno al bilancio per un certo periodo, avvenuta ad esempio nel 2012 a causa della situazione macroeconomica generale e della mancanza di un accordo tra l'Honduras e l'FMI, non è necessariamente un messaggio contraddittorio in grado di pregiudicare l'efficacia degli aiuti, come indicato dalla Corte, ma al contrario consente di inviare messaggi chiari e incisivi al governo affinché risolva in modo rapido ed efficace i problemi riscontrati;
  58. prende atto con grande interesse che l'Honduras è il primo paese in cui si applica il sostegno al bilancio orientato ai risultati; esprime preoccupazione, tuttavia, per il fatto che la Corte abbia concluso che le debolezze degli strumenti di monitoraggio hanno ostacolato la valutazione dei risultati raggiunti, che il monitoraggio della performance ha rilevato diverse debolezze e che non è stato dato un seguito sistematico alle raccomandazioni formulate; invita la Commissione a elaborare una relazione dettagliata che comprenda, tra l'altro, gli obiettivi, gli indicatori e i parametri di riferimento utilizzati e i metodi di calcolo e verifica, valutando l'efficacia e l'impatto degli stessi nel misurare i risultati conseguiti e, al contempo, nel migliorare la comunicazione, la visibilità e l'impatto dell'azione dell'Unione; invita inoltre la Commissione a porre maggiormente l'accento sui risultati concernenti gli obiettivi stabiliti nelle sue strategie di dialogo politico con il governo dell'Honduras nonché sul dialogo con la società civile e con gli altri donatori;
  59. ritiene, poiché una buona gestione delle finanze pubbliche è una condizione fondamentale per l'erogazione del sostegno al bilancio e in Honduras è inficiata da debolezze importanti, nonostante i piani successivi adottati dal governo e il sostegno della Commissione, che la Commissione dovrebbe dedicare particolare attenzione al continuo rafforzamento di questo settore; invita in tal contesto la Commissione, tenendo conto del ruolo che la corte dei conti dell'Honduras dovrà svolgere nella gestione delle

risorse dello Stato, a sviluppare programmi specifici di cooperazione con la Corte al fine di fornire assistenza tecnica e formazione in tal settore;

60. chiede al governo dell'Honduras di fornire tutti i mezzi necessari e prevedere le risorse finanziarie necessarie affinché la corte dei conti honduregna possa svolgere le proprie funzioni in modo indipendente, efficace e conforme alle norme internazionali in materia di revisione, trasparenza e rendicontabilità;
61. prende atto con preoccupazione dell'osservazione della Corte sulla carenza, presso l'ufficio dell'Unione in Honduras, di personale con le competenze macroeconomiche e di gestione delle finanze pubbliche necessarie per le operazioni di sostegno al bilancio, il che è particolarmente rischioso vista l'instabilità economica cronica del paese, cui, nonostante questa grave situazione, continua ad essere erogato sostegno al bilancio; invita la Commissione, alla luce dei rischi evidenziati dalla Corte, a rafforzare con urgenza l'ufficio dell'UE in Honduras;
62. prende atto che la cooperazione dell'Unione in Honduras fornisce sostegno alle organizzazioni della società civile per promuovere la sicurezza alimentare e i diritti umani e la parità di genere, e che attualmente sono in fase di attuazione circa 35 progetti tematici per un totale di oltre 9 milioni di euro; osserva inoltre che, nell'ambito dell'impegno con la società civile in Honduras, la delegazione dell'Unione ha definito una tabella di marcia, approvata nel 2014, che comprende azioni di dialogo politico e azioni di sostegno elaborate per il paese; ritiene essenziale che le organizzazioni della società civile siano coinvolte non solo nel processo di consultazione che porta all'elaborazione delle tabelle di marcia, ma anche nelle fasi di attuazione, monitoraggio e revisione;
63. esprime profonda preoccupazione per la riduzione degli spazi della società civile nei paesi in via di sviluppo; rileva con grande preoccupazione che, solo nel primo trimestre del 2014, l'unità di registrazione e monitoraggio delle associazioni civili ha revocato le autorizzazioni di oltre 10 000 ONG per mancato rendiconto delle finanze e dei programmi al governo e che, nonostante alcuni sviluppi positivi negli ultimi anni, determinate leggi e misure amministrative adottate di recente in Honduras ostacolano e limitano lo spazio operativo e le attività di queste associazioni, il che sta costringendo molte di esse alla chiusura;
64. accoglie con favore il sostegno fornito e l'impegno assunto da lungo tempo dall'Unione nei confronti della società civile nei paesi in via di sviluppo; ritiene che, nel quadro del dialogo politico e nello sviluppo dei programmi di cooperazione, la Commissione debba favorire lo sviluppo di strategie volte a stabilire il contesto giuridico, amministrativo e politico adeguato per consentire alle organizzazioni della società civile di svolgere il loro ruolo e operare in modo efficace, nonché per assisterle e informarle con regolarità quanto ai fondi e alle opportunità di finanziamento e per favorire la loro integrazione nelle organizzazioni e reti internazionali della società civile;
65. ritiene che la Corte dei conti avrebbe dovuto dedicare un capitolo della relazione alla cooperazione dell'Unione con le organizzazioni della società civile in Honduras, tenendo conto del ruolo fondamentale che svolgono in generale nella società e, in particolare, nello sviluppo locale, e ancor più alla luce del fatto che l'Unione è il principale donatore per queste organizzazioni nei paesi in via di sviluppo e ha assunto



un ruolo guida nella protezione dei rappresentanti della società civile e dei difensori dei diritti umani attraverso l'impiego e l'attuazione di una serie di strumenti e politiche; auspica che la Corte tenga conto di ciò nelle sue future relazioni;

***Parte V – Relazione speciale n. 31/2016 della Corte dei conti dal titolo "Spendere almeno un euro su cinque del bilancio UE per l'azione per il clima: i lavori in corso sono ambiziosi, ma rischiano fortemente di non essere sufficienti"***

66. accoglie positivamente la relazione speciale della Corte dal titolo *"Spendere almeno un euro su cinque del bilancio UE per l'azione per il clima: i lavori in corso sono ambiziosi, ma rischiano fortemente di non essere sufficienti"* e espone di seguito le sue osservazioni e raccomandazioni;
67. accoglie con favore gli impegni ambiziosi dell'Unione volti a ridurre le sue emissioni almeno del 20 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020 e del 40 % entro il 2030 e a destinare almeno il 20 % del suo bilancio all'azione per il clima per il periodo di programmazione finanziaria 2014-2020; si compiace dei progressi complessivamente compiuti, ma si rammarica che, secondo la Corte, sussista il serio rischio di non conseguire l'obiettivo del 20 % del bilancio;
68. reputa molto importante che la Commissione continui a dar prova di una sufficiente capacità di leadership e di impegno in relazione alle questioni inerenti ai cambiamenti climatici attraverso un'attuazione efficace dell'accordo di Parigi, nonché che consolidi la propria credibilità internazionale e rafforzi gli strumenti atti a creare i presupposti per la politica in materia di clima e la diplomazia verde dell'Unione nei prossimi anni;
69. accoglie con favore l'attuazione dell'impegno nel quadro di politiche già esistenti, senza creare nuovi strumenti finanziari; ritiene che ciò possa contribuire a una maggiore coerenza tra i diversi settori politici dell'Unione; invita la Commissione e gli Stati membri ad elaborare un piano coordinato per assicurare la massima coerenza e continuità dei vari programmi;
70. invita la Commissione a elaborare una strategia globale concreta per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, includendo piani d'azione specifici per settore che contengano informazioni dettagliate sulle misure, sugli strumenti e sulla metodologia di misurazione e di comunicazione delle informazioni, come pure sugli indicatori di prestazione utilizzati nelle azioni per il clima in specifici settori politici; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare ulteriori norme comuni unificate per l'attuazione di adeguati sistemi di monitoraggio, di valutazione e di verifica, in particolare per quanto concerne l'applicazione dei marcatori di Rio e la comunicazione di informazioni sull'erogazione della spesa per il clima;
71. deplora il fatto che la Corte abbia individuato carenze nel sistema di monitoraggio dell'Unione, il che aumenta considerevolmente il rischio di sopravvalutare la spesa connessa all'azione per il clima; invita la Commissione a rispettare sistematicamente il principio della prudenza onde evitare sopravvalutazioni; invita la Commissione a rivedere le stime e a correggere i coefficienti climatici, laddove sussiste il rischio di sopravvalutazione;

72. invita la Commissione ad accordare priorità all'elaborazione di un piano d'azione per determinati settori che presentano un potenziale notevole, segnatamente il programma Orizzonte 2020, l'agricoltura e la pesca, in cooperazione con gli Stati membri; invita la Commissione, inoltre, a coordinare strettamente le attività relative allo sviluppo di nuove tecnologie e innovazioni in materia di protezione ambientale con l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia;
73. sottolinea che la Commissione deve rispettare, in particolare, i parametri di riferimento in ambito climatico, rafforzando l'integrazione dei suoi vari strumenti di programmazione per favorire un elevato livello di coerenza e, ove possibile, un maggiore coordinamento tra gli Stati membri, al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo generale di destinare almeno il 20 % del bilancio dell'Unione alla creazione di una società a ridotte emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici;
74. deplora l'assenza di obiettivi specifici in parti essenziali del bilancio dell'Unione; invita la Commissione a elaborare un piano generale che stabilisca quali strumenti di finanziamento potrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo del 20% del bilancio e in quale misura; osserva con preoccupazione che la mancanza di un piano è un segnale della scarsa compatibilità tra le varie aree del bilancio;
75. osserva con preoccupazione che vi sono scarse informazioni sull'entità della spesa per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e sulla misura in cui l'azione dell'Unione per il clima contribuirà alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e che i dati disponibili potrebbero non essere comparabili fra gli Stati membri; invita la Commissione a migliorare ulteriormente la comunicazione delle informazioni relative alla misura in cui l'obiettivo di destinare il 20 % del bilancio dell'Unione nel periodo 2014-2020 alle azioni per il clima è messo in pratica in tutte le varie politiche, specificando inoltre gli importi impegnati ed erogati e i dati relativi alla mitigazione o all'adattamento e individuando i settori in cui occorre migliorare i risultati relativi all'azione per il clima;
76. ritiene che l'integrazione dei programmi di finanziamento debba essere ulteriormente perfezionata tramite la definizione di chiare strategie di mitigazione o di adattamento e dei relativi piani d'azione, compresi strumenti adeguati di quantificazione degli investimenti e degli incentivi per il clima necessari e metodi migliori per il monitoraggio delle stime al fine di ottenere previsioni corrette sui progressi compiuti in tutti i programmi dell'Unione e le azioni degli Stati membri;
77. invita la Commissione a sviluppare rapidamente un ambiente favorevole alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, adeguando le sue condizioni di investimento, i quadri di spesa e gli strumenti di innovazione e modernizzazione in tutti i principali settori interessati;
78. osserva con rammarico che non esiste alcuno strumento che fornisca un aggiornamento pluriennale su base consolidata della situazione nell'intero bilancio dell'Unione; ritiene necessario valutare ex-post e ricalcolare i contributi previsti per il finanziamento per il clima;
79. si rammarica che non esista un quadro specifico per la comunicazione delle

informazioni attuato dalla Commissione in merito alla rilevazione e alla misurazione degli effetti nocivi delle politiche dell'Unione che contribuiscono in modo negativo ai cambiamenti climatici e in merito alla misurazione della quota di bilancio dell'Unione destinata a tali effetti controproducenti; è preoccupato che senza tali dati la Commissione non descriva pienamente la misura del contributo fornito dall'Unione alla mitigazione dei cambiamenti climatici; invita la Commissione a individuare in modo sistematico le azioni potenzialmente controproducenti e a includerle nei calcoli finali relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici;

***Parte VI – Relazione speciale n. 32/2016 della Corte dei conti dal titolo "L'assistenza dell'UE all'Ucraina"***

80. osserva che l'assistenza finanziaria e specialistica dell'Unione a favore della riforma dell'Ucraina era necessaria; sottolinea tuttavia che l'attuazione delle riforme accusa un ritardo nettamente superiore alle aspettative;
81. si rammarica per la persistenza delle vecchie strutture, che sono restie alle riforme, alla modernizzazione e alla democratizzazione, mentre le forze favorevoli alle riforme devono affrontare gravi difficoltà per riuscire a prevalere;
82. accoglie favorevolmente l'assistenza dell'Unione all'Ucraina; è tuttavia del parere che essa dovrebbe essere associata a sforzi concreti da parte del governo ucraino miranti a migliorare la situazione nel proprio paese, in particolare a migliorare il sistema delle risorse proprie attraverso un regime fiscale efficiente e trasparente, che non si basi solo sul reddito dei cittadini ma anche sui beni degli oligarchi;
83. chiede un'efficace lotta contro la corruzione, ancora diffusa, e un effettivo sostegno a favore delle organizzazioni che si impegnano in tale lotta;
84. sollecita il rafforzamento del potere giudiziario nel paese quale strumento indipendente votato allo Stato di diritto;
85. chiede un controllo più rigoroso del settore bancario, al fine di evitare fughe di capitali verso paesi terzi che sono causa di insolvenze degli istituti bancari; evidenzia la necessità, a tale proposito, di concedere il sostegno al bilancio unicamente a condizione che l'assistenza finanziaria sia erogata integralmente e in modo trasparente;
86. ritiene che qualsiasi contributo finanziario debba generalmente essere preceduto da una valutazione preliminare delle sue prospettive di successo;
87. è convinto che occorra prestare maggiore attenzione alla creazione e alla formazione di strutture amministrative decentrate e competenti;

***Parte VII – Relazione speciale n. 33/2016 della Corte dei conti dal titolo "Meccanismo unionale di protezione civile: il coordinamento delle risposte alle catastrofi verificatesi al di fuori dell'UE è stato, in genere, efficace"***

88. accoglie con favore la relazione speciale relativa al coordinamento delle risposte alle catastrofi verificatesi al di fuori dell'Unione attraverso il meccanismo unionale di

protezione civile, ne approva le raccomandazioni e si compiace della disponibilità della Commissione a tenerne conto;

89. evidenzia la notevole importanza di una reazione rapida e coerente alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo al fine di ridurre al minimo l'impatto umano, ambientale ed economico;
90. prende atto del livello complessivo di soddisfazione della Corte per il modo in cui la Commissione ha gestito il processo di risposta alle catastrofi;
91. incoraggia la Commissione a sviluppare ulteriormente le proprie procedure di mobilitazione delle risorse, anche di bilancio, e di selezione degli esperti, affinché i paesi colpiti possano ricevere dall'Unione aiuti immediati in funzione delle esigenze; sottolinea l'importanza di designare i punti focali addetti alla protezione civile presso gli uffici nazionali e regionali della rete ECHO sul territorio come pure tra il personale delle delegazioni dell'Unione nei paesi a rischio;
92. accoglie favorevolmente l'istituzione del Corpo medico europeo nel febbraio 2016, che ha notevolmente ampliato il pool volontario del meccanismo di protezione civile dell'UE aggiungendo una "riserva" disponibile di personale medico e di sanità pubblica, mettendo in pratica gli insegnamenti tratti dalla crisi dell'Ebola; ritiene che tale approccio, che consiste nel disporre di una riserva di personale medico e di altri gruppi specializzati di valutazione e sostegno, debba essere portato avanti e ulteriormente migliorato;
93. suggerisce di eliminare tutti gli oneri amministrativi inutili che impediscono sia agli Stati partecipanti sia al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) di reagire con maggiore rapidità, soprattutto all'inizio di una crisi;
94. chiede agli Stati partecipanti di registrare maggiori risorse nel pool volontario onde migliorare la preparazione per reagire alle catastrofi;
95. evidenzia l'importanza dello scambio di informazioni e della cooperazione tra la Commissione, altri organismi dell'Unione e le Nazioni Unite nel facilitare una risposta strutturata in caso di emergenza; accoglie favorevolmente gli accordi di cooperazione firmati con l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) e il Programma alimentare mondiale (PAM), ed esorta la Commissione a firmare ulteriori accordi di cooperazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e altri attori coinvolti;
96. ricorda che i requisiti di qualità e interoperabilità sono definiti e ampliati conformemente alle nuove norme dell'OMS relative ai moduli medici come pure alle condizioni quadro fissate da altri partner strategici, per assicurare un'azione tempestiva associata a un coordinamento più stretto nelle missioni internazionali; ritiene che, onde garantire la disponibilità o la mobilitazione immediata delle capacità non appena si verifica un'emergenza ed evitare errori di finanziamento, i processi di approvvigionamento debbano essere ottimizzati e ampiamente standardizzati;
97. esorta a continuare a sfruttare le potenziali sinergie con gli altri attori e strumenti coinvolti, con particolare riferimento agli aiuti umanitari e allo sviluppo, e a evitare la

duplicazione delle azioni già intraprese;

98. invita la Commissione a migliorare la funzionalità di CECIS, la piattaforma di comunicazione dell'ERCC, affinché le informazioni possano essere reperite con maggiore facilità dai soggetti interessati, ivi compreso un accesso mobile per le squadre UE di protezione civile inviate sul campo;
99. è del parere che gli aiuti umanitari e la protezione civile debbano essere seguiti da altre attività volte a promuovere la cultura della prevenzione come pure a sviluppare le capacità e la resilienza delle comunità vulnerabili o colpite da catastrofi;

***Parte VIII – Relazione speciale n. 34/2016 della Corte dei conti dal titolo "Lotta allo spreco di alimenti: un'opportunità per l'UE di migliorare, sotto il profilo delle risorse, l'efficienza della filiera alimentare"***

100. accoglie con favore la relazione della Corte che analizza l'efficacia dell'Unione nella lotta contro lo spreco alimentare, ne approva le raccomandazioni e incoraggia la Commissione a tenerne conto;
101. osserva con profonda preoccupazione che, stando alle stime, a livello mondiale va sprecato o perso circa un terzo degli alimenti prodotti per il consumo umano; deplora che l'Unione non combatta lo spreco alimentare in modo efficace e che finora il suo intervento sia stato solo frammentario e incoerente;
102. sottolinea che l'Unione dispone di un notevole potenziale per affrontare il problema dello spreco alimentare, modificando le sue attuali politiche senza costi aggiuntivi, e che dovrebbe cercare di sfruttarlo; rileva tuttavia con rammarico che, nonostante i discorsi promettenti, vi è stata una mancanza di volontà politica di tradurre gli impegni in misure concrete;
103. si rammarica profondamente che le ambizioni della Commissione nella lotta contro lo spreco di alimenti si siano evidentemente ridotte nel tempo; deplora la mancanza di un intervento mirato in materia di spreco alimentare e il fatto che gli effetti positivi ottenuti in taluni settori siano piuttosto casuali; attende con interesse di valutare i risultati del pacchetto sull'economia circolare nel settore della lotta contro lo spreco alimentare;
104. ritiene che la disomogeneità dell'approccio della Commissione sia dimostrata innanzitutto dal fatto che, sebbene l'Unione sia considerata un leader nella lotta contro il cambiamento climatico, si impegna soltanto in modo limitato nella lotta contro lo spreco alimentare che contribuisce direttamente agli effetti avversi sul clima, e in secondo luogo dal fatto che, sebbene l'Unione investa ogni anno centinaia di milioni di euro in aiuti allo sviluppo, lotta contro la fame e rispetto del commercio equo, essa non affronta in modo adeguato la questione della lotta contro lo spreco alimentare, che è una delle cause dirette dei suddetti problemi;
105. ribadisce la sua richiesta alla Commissione di adottare provvedimenti immediati contro lo spreco alimentare; invita la Commissione a tener fede ai propri impegni per quanto riguarda i pertinenti documenti strategici relativi alla lotta contro lo spreco alimentare;

106. invita la Commissione a provvedere a uno stretto coordinamento a livello nazionale e dell'Unione, al fine di unificare i diversi approcci dei vari Stati membri in materia di prevenzione dello spreco di alimenti, doni alimentari, sicurezza alimentare e buone prassi di igiene; esorta la Commissione a istituire una piattaforma per la condivisione delle migliori prassi nella lotta contro lo spreco alimentare, provvedendo in tal modo ad un maggiore allineamento delle proprie attività con quelle degli Stati membri;
107. si rammarica che, a livello tecnico, l'intervento della Commissione si sia limitato alla creazione di gruppi di lavoro e di esperti, che non hanno tuttavia fornito alcun contributo applicabile; invita la Commissione a migliorare la sua azione a livello tecnico e a produrre risultati concreti; sollecita la Commissione a instaurare una più stretta cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente (AEE) e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET), che possono fornire una solida assistenza specialistica e tecnica;
108. si rammarica del fatto che la Commissione non ritenga necessario né istituire una definizione comune dello spreco alimentare né stabilire una gerarchia specifica dei rifiuti alimentari; invita la Commissione a preparare una definizione comune dello spreco alimentare e una metodologia comune per la misurazione e il monitoraggio di questo fenomeno, nonché a elaborare orientamenti sulla gerarchia dei rifiuti in caso di spreco alimentare, in collaborazione con gli Stati membri;
109. sollecita la Commissione a elaborare un piano d'azione che individui gli ambiti strategici in cui poter affrontare il problema dello spreco alimentare, con un'enfasi particolare sulla prevenzione e la donazione, nonché a definire le opportunità da sfruttare nell'ambito di tali politiche; esorta la Commissione a elaborare piani d'azione che comprendano obiettivi misurabili e indicatori di rendimento e a predisporre valutazioni d'impatto in settori politici specifici;
110. si rammarica che, sebbene i doni alimentari rappresentino la seconda opzione preferita nella prevenzione dello spreco alimentare, la presenza di numerosi ostacoli a vari livelli ne ha causato il sottoutilizzo; richiama l'attenzione sulle difficoltà incontrate dalle autorità degli Stati membri, in particolare nel conformare i doni alimentari all'attuale quadro giuridico; sollecita la Commissione a istituire una piattaforma specifica per lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri al fine di agevolare la donazione di alimenti; invita la Commissione a tenere in considerazione il contributo degli enti locali e regionali nell'ambito della revisione delle pertinenti disposizioni giuridiche;
111. invita la Commissione a ultimare e pubblicare gli orientamenti in materia di redistribuzione e donazione di alimenti, compreso il regime fiscale per i donatori, basandosi sulla condivisione delle migliori prassi tra gli Stati membri che attualmente adottano misure attive nella lotta contro lo spreco alimentare; incoraggia la Commissione a elaborare orientamenti su come superare i vari ostacoli alla donazione alimentare e sui relativi sgravi fiscali per le imprese e le società che donano alimenti;
112. si rammarica che le diciture "da consumarsi preferibilmente entro il" e "da consumare entro" siano generalmente poco chiare per i partecipanti a tutti i livelli della catena di approvvigionamento alimentare; invita la Commissione a chiarire tali concetti e a rendere vincolanti gli orientamenti relativi al loro utilizzo, onde evitare qualsiasi equivoco;

113. incoraggia gli Stati membri a informare il grande pubblico in materia di gestione degli alimenti e spreco alimentare;
114. deplora il fatto che, nonostante le singole iniziative limitate di alcune istituzioni dell'Unione, gli organi europei non dispongano né del quadro normativo né di orientamenti comuni che regolino la gestione degli alimenti non consumati dei servizi di ristorazione delle istituzioni; invita la Commissione a elaborare disposizioni comuni per affrontare il problema dello spreco alimentare all'interno delle istituzioni europee, compresi orientamenti in materia di prevenzione dello spreco di alimenti e norme in materia di donazioni alimentari, onde ridurre al minimo lo spreco alimentare nelle istituzioni europee;

***Parte IX – Relazione speciale n. 35/2016 della Corte dei conti dal titolo "L'uso del sostegno al bilancio per migliorare la mobilitazione delle entrate interne nell'Africa subsahariana"***

115. accoglie con favore la relazione speciale sul sostegno al bilancio per migliorare la mobilitazione delle entrate interne nell'Africa subsahariana, ne approva le raccomandazioni ed esprime soddisfazione per la volontà della Commissione di metterle in pratica; si rammarica che le risposte della Commissione siano piuttosto vaghe e poco ambiziose;
116. sottolinea l'importanza della mobilitazione delle entrate interne (MEI) nei paesi meno sviluppati, in quanto riduce la dipendenza dagli aiuti allo sviluppo, determina miglioramenti nella governance pubblica e svolge un ruolo centrale per il consolidamento statale;
117. sottolinea che, stando alla Corte dei conti, la Commissione non ha ancora utilizzato efficacemente i contratti di sostegno al bilancio per sostenere la mobilitazione delle entrate interne nei paesi a reddito basso e medio-basso nell'Africa subsahariana; osserva tuttavia che il nuovo approccio della Commissione ha aumentato le potenzialità di questa forma di aiuto al fine di sostenere efficacemente la mobilitazione delle entrate interne;
118. sottolinea che il rafforzamento dei sistemi fiscali contribuisce non solo alla riscossione di entrate più prevedibili, ma anche alla responsabilità dei governi attraverso la creazione di un collegamento diretto tra i contribuenti e il loro governo; sostiene l'esplicita inclusione del miglioramento della mobilitazione delle entrate interne nell'elenco della Commissione sulle sfide principali da affrontare in materia di sviluppo attraverso il sostegno di bilancio;
119. deplora che la Commissione, nel concepire le proprie operazioni di sostegno al bilancio, non abbia tenuto sufficientemente conto della mobilitazione delle entrate interne; sottolinea altresì che non sono stati valutati i rischi fondamentali relativi alle esenzioni fiscali, alla riscossione e al trasferimento delle imposte e delle entrate non fiscali provenienti dalle risorse naturali;
120. ricorda l'importanza della mobilitazione delle entrate nei paesi in via di sviluppo pur evidenziando le sfide connesse all'elusione fiscale, all'evasione fiscale e ai flussi finanziari illeciti; incoraggia il rafforzamento dell'assistenza finanziaria e tecnica ai

paesi in via di sviluppo e di strutture regionali in materia di amministrazione fiscale nonché l'adozione di principi per i negoziati sulle convenzioni in materia fiscale;

121. evidenzia che l'audit ha mostrato la carenza di adeguati strumenti di monitoraggio per valutare il contributo fornito dal sostegno al bilancio al miglioramento complessivo della mobilitazione delle entrate interne;
122. ritiene che sia fondamentale continuare a promuovere sistemi fiscali nazionali equi e trasparenti nel settore della politica fiscale, aumentare il sostegno a favore di processi e organismi di vigilanza nell'ambito delle risorse naturali, e continuare ad appoggiare le riforme in materia di governance promuovendo lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali e la trasparenza; sottolinea che gli accordi di libero scambio riducono le entrate fiscali per i paesi a reddito basso e medio-basso e potrebbero risultare controproducenti per tali paesi; chiede che, nell'effettuare le valutazioni dei rischi in sede di negoziazione degli accordi di libero scambio, la Commissione tenga conto delle conseguenze di bilancio degli accordi di libero scambio con i paesi a reddito basso e medio-basso;
123. invita la Commissione ad attenersi ai suoi orientamenti al momento di effettuare le valutazioni macroeconomiche e di gestione delle finanze pubbliche degli aspetti della mobilitazione delle entrate interne, al fine di ottenere un quadro d'insieme più preciso sulle questioni più problematiche, come ad esempio l'entità degli incentivi fiscali, i prezzi di trasferimento e l'evasione fiscale;
124. sottolinea che per migliorare la progettazione delle operazioni di sostegno al bilancio è necessario che la procedura per individuare i rischi che minacciano il conseguimento degli obiettivi stabiliti sia più esaustiva e utilizzi lo strumento di valutazione diagnostica dell'amministrazione fiscale, ove disponibile;
125. sottolinea la necessità di applicare con maggiore frequenza le condizioni specifiche relative alla mobilitazione delle entrate interne, in quanto associano chiaramente l'esborso dei pagamenti per il sostegno al bilancio ai progressi conseguiti dal paese partner nell'ambito delle riforme relative alla mobilitazione delle entrate interne; invita la Commissione a selezionare le condizioni pertinenti e quelle che avranno l'impatto più ampio sulla mobilitazione delle entrate interne;
126. riconosce che la Commissione dovrà operare in un contesto complicato dal punto di vista politico e istituzionale; ricorda l'importanza di un dialogo politico strutturato, che coinvolga gli interlocutori del governo nazionale e gli altri donatori, al fine di individuare i settori di interesse cruciale e di concepire una strategia di aiuti ad hoc;
127. incoraggia la Commissione ad ampliare la componente relativa allo sviluppo delle capacità del sostegno al bilancio, in quanto getta solide basi per una trasformazione economica e sociale a lungo termine e affronta i principali ostacoli frapposti alla riscossione efficiente delle entrate pubbliche;
128. sottolinea che la conferma di una influenza diretta degli sforzi di sostegno al bilancio sulla mobilitazione delle risorse interne richiede una valutazione più dettagliata dei settori specifici di un sistema fiscale, il che consentirebbe di attribuire i progressi compiuti alle singole parti dell'assistenza fornita;



***Parte X – Relazione speciale n. 36/2016 della Corte dei conti dal titolo : "Una valutazione delle modalità di chiusura dei programmi di coesione e di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013"***

129. accoglie con favore la relazione speciale della Corte e ne approva le raccomandazioni;
130. rileva con soddisfazione che la Commissione ha fornito orientamenti adeguati e tempestivi per sostenere gli Stati membri nella preparazione della chiusura dei rispettivi programmi 2007-2013;
131. accoglie con favore la disponibilità della Commissione a perseguire un'ulteriore armonizzazione delle disposizioni regolamentari applicabili ai fondi, segnatamente per quanto riguarda la terminologia e i processi di garanzia e di chiusura, ove ciò migliori la gestione dei fondi dell'Unione e contribuisca a semplificare e a renderne più efficace l'attuazione negli Stati membri e nelle regioni;
132. osserva che sono ancora in sospeso le decisioni relative a sei grandi progetti per il periodo 2007-2013;
133. prende atto con stupore del rifiuto della Commissione di considerare un impegno specifico per quanto riguarda le proposte legislative per il periodo successivo al 2020, sapendo che può già mettere a frutto l'esperienza di due periodi finanziari completi (2000-2006 e 2007-2013); è tuttavia rassicurato dal fatto che tale rifiuto è dovuto alle preoccupazioni della Commissione in relazione alle sue prerogative giuridiche piuttosto che a un disaccordo sui contenuti;
134. appoggia la richiesta della Corte relativa a un ulteriore allineamento delle disposizioni normative relative alla chiusura tra il settore della coesione e le misure relative agli investimenti nel settore dello sviluppo rurale;
135. ritiene che il tasso di rischio residuo calcolato rimanga un'incognita che si basa sull'esperienza da utilizzare, al massimo, a titolo indicativo;
136. prende atto della richiesta della Corte che, dopo il 2020, i periodi di ammissibilità non si sovrappongano più al successivo periodo di programmazione, e rileva la preoccupazione della Corte per il fatto che la proroga dei periodi di ammissibilità ( $n + 2$ ,  $n + 3$ ) è uno dei motivi degli arretrati finanziari e del ritardato avvio del successivo periodo di programmazione, dei ritardi nella finalizzazione delle norme rivedute in materia di programmazione e finanziamento e delle relative norme di attuazione, in particolare nel periodo 2014/2015; sottolinea a tale proposito l'importanza di assicurare il massimo assorbimento e il buon funzionamento dei progetti pluriennali;
137. rileva che la chiusura definitiva del periodo finanziario avviene solo ogni sette anni; condivide pertanto il parere della Corte secondo cui la Commissione dovrebbe informare l'autorità di bilancio e la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento dell'esito finale della procedura di chiusura in un documento separato; ritiene che tale documento dovrebbe non solo confermare la legittimità e la regolarità delle spese, bensì anche valutare i risultati e l'impatto dei programmi (approccio basato sulla performance);

*Parte XI – Relazione speciale n. 1/2017 della Corte dei conti dal titolo "Occorre fare di più per realizzare appieno le potenzialità della rete Natura 2000"*

138. accoglie con favore la relazione speciale della Corte e ne approva le raccomandazioni;
139. sottolinea l'importanza della biodiversità per l'umanità; osserva che la rete Natura 2000, istituita ai sensi delle direttive Uccelli e Habitat, è il fulcro della strategia dell'Unione sulla biodiversità, ma rileva con preoccupazione che il suo potenziale non è stato sfruttato appieno;
140. osserva che il ruolo generale della Commissione è di fornire orientamenti agli Stati membri; si rammarica che gli Stati membri non abbiano tenuto conto a sufficienza delle indicazioni della Commissione;
141. si rammarica che la Corte abbia concluso che gli Stati membri non hanno gestito correttamente la rete Natura 2000 e il coordinamento tra le autorità e le parti interessate negli Stati membri non è stato adeguato;
142. rammenta che, dato il suo carattere transfrontaliero, l'attuazione di Natura 2000 richiede un notevole coordinamento tra gli Stati membri; invita gli Stati membri a istituire una struttura forte a livello nazionale per la promozione della cooperazione transfrontaliera; invita la Commissione a fornire migliori orientamenti agli Stati membri per la costruzione di una piattaforma di cooperazione;
143. rileva con profonda preoccupazione che gli obiettivi di conservazione in molti casi non erano sufficientemente specifici e non erano quantificati e che i piani di gestione non erano definiti in modo preciso e non erano corredati di tappe intermedie relative al loro completamento; ribadisce che ciò potrebbe inficiare il valore aggiunto di Natura 2000; invita la Commissione ad armonizzare le norme relative a un approccio efficace per la definizione degli obiettivi di conservazione e dei piani di gestione nel prossimo periodo di programmazione; invita inoltre la Commissione a monitorare se gli Stati membri seguano i suoi orientamenti e a fornire loro ulteriore consulenza, ove necessario;
144. invita gli Stati membri ad eseguire tempestivamente le necessarie misure di conservazione per garantire il loro valore aggiunto e ad aggiornare di conseguenza i piani di gestione; invita la Commissione a verificare approfonditamente gli eventuali progetti di conservazione che subiscano ritardi;
145. rileva che, per rendere efficace la rete Natura 2000, è essenziale il coinvolgimento delle principali parti interessate, quali gli utilizzatori e i proprietari dei terreni; si rammarica che nella maggior parte degli Stati membri manchino canali di comunicazione efficaci; invita gli Stati membri a migliorare il coordinamento tra le autorità nazionali e le varie parti interessate;
146. rileva con preoccupazione che gli Stati membri non hanno valutato in modo adeguato i progetti aventi un impatto negativo sui siti Natura 2000, che le misure compensative non sono state sufficientemente utilizzate e che l'approccio varia notevolmente tra i diversi Stati membri; invita la Commissione a fornire agli Stati membri orientamenti più strutturati sulle modalità e le tempistiche per l'applicazione pratica delle misure compensative e a vigilare sul loro utilizzo;

147. deplora che i documenti di programmazione per il periodo 2014-2020 non riflettessero appieno il fabbisogno di finanziamenti e che la Commissione non abbia affrontato tali debolezze in un modo strutturato; invita la Commissione a preparare il prossimo periodo di programmazione con maggior meticolosità;
148. si rammarica che i sistemi di monitoraggio e rendicontazione per Natura 2000 non fossero atti a fornire informazioni esaurienti sull'efficacia della rete; esprime preoccupazione per il fatto che non sia stato sviluppato alcuno specifico sistema di indicatori di performance per l'impiego dei fondi dell'Unione in grado di riflettere la performance della rete Natura 2000; ritiene che ciò ostacoli l'efficacia della rete Natura 2000; si compiace del fatto che Commissione abbia introdotto un insieme di indicatori globali obbligatori per tutti i progetti per il periodo di programmazione 2014-2020 nell'ambito del programma LIFE; invita la Commissione ad applicare lo stesso approccio anche ad altri programmi nel prossimo periodo di programmazione;
149. rileva con preoccupazione che, a livello dei siti, spesso i piani di monitoraggio non erano inclusi nei documenti relativi alla gestione e non erano dettagliati o non riportavano scadenze precise; esprime altresì preoccupazione per il fatto che i formulari standard non fossero aggiornati e che i dati forniti dagli Stati membri per la relazione sullo stato della natura fossero incompleti, inesatti e incomparabili; invita gli Stati membri e la Commissione a porre rimedio a tale problema nel piano d'azione previsto;
150. accoglie con favore lo sviluppo, da parte della Commissione, di un registro centrale in cui riportare le denunce e le richieste relative a Natura 2000; rileva che la maggior parte dei casi è stata chiusa senza avviare alcuna procedura ulteriore; invita la Commissione a dare rigorosamente seguito a tutte le denunce e le richieste;
151. si compiace dell'istituzione del processo biogeografico, che offre un meccanismo di cooperazione e attività di rete per le parti interessate in materia di gestione di Natura 2000, ma invita la Commissione a risolvere il problema delle barriere linguistiche, che ne riduce la portata;
152. si rammarica profondamente che i quadri di azioni prioritarie non abbiano fornito un'immagine attendibile dei costi della rete Natura 2000 e che i dati presentati dagli Stati membri fossero inesatti e limitati; osserva con preoccupazione che le stime dei finanziamenti non erano attendibili e comparabili, il che ha impedito di monitorare con esattezza l'importo dei fondi dell'Unione destinati a Natura 2000; deplora il fatto che ciò abbia limitato l'utilità dei quadri di azioni prioritarie nell'assicurare la coerenza del finanziamento dell'Unione per la protezione della biodiversità nell'ambito di Natura 2000; incoraggia la Commissione a fornire agli Stati membri orientamenti più strutturati sul monitoraggio e sulla rendicontazione nonché sul completamento dei quadri di azioni prioritarie; invita gli Stati membri ad assicurare che i dati forniti siano esatti;
153. ritiene che la dotazione finanziaria per Natura 2000 debba essere identificabile e il suo utilizzo tracciabile, poiché in caso contrario non è possibile misurare l'impatto degli investimenti; invita le direzioni generali competenti della Commissione, nella misura in cui Natura 2000 è cofinanziata dal FESR/FC e dal FEASR, ad aggiungere un capitolo specifico su Natura 2000 nelle loro relazioni annuali di attività;
154. si compiace della creazione del gruppo di esperti e dei gruppi di lavoro ad hoc

sull'armonizzazione delle pratiche e invita la Commissione a utilizzare i risultati delle loro attività nel prossimo periodo di programmazione;

155. invita la Commissione a informare le commissioni competenti del Parlamento in merito al piano d'azione per migliorare l'attuazione delle direttive sulla tutela della natura, la cui adozione è prevista nel 2017;

***Parte XII – Relazione speciale n. 2/2017 della Corte dei conti dal titolo "La negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di partenariato e dei programmi operativi in materia di coesione per il periodo 2014-2020: spesa maggiormente indirizzata alle priorità di Europa 2020, ma meccanismi di misurazione della performance sempre più complessi"***

156. accoglie con favore le risultanze della Corte, le conclusioni e le raccomandazioni contenute nella relazione speciale n. 2/2017; ritiene che l'analisi della Corte dell'attuazione della fase di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020 sia tempestiva e utile nell'aiutare il legislatore e la Commissione a trarre le debite conclusioni per il periodo post-2020;
157. prende atto delle risposte della Commissione e del fatto che la Commissione accetta pienamente cinque raccomandazioni della Corte e in parte due raccomandazioni; accoglie con favore la disponibilità della Commissione ad attuarle e invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni in modo integrale e tempestivo;
158. dissente con il parere della Corte e con il parere della Commissione secondo cui i poteri rafforzati del Parlamento sono stati di per sé un fattore di indebito ritardo nell'adozione dei pertinenti regolamenti per il periodo 2014-2020;
159. si attende che la Commissione tradurrà in pratica il suo obbligo di presentare la sua proposta per il QFP post-2020 prima del 1° gennaio 2018 e che presenterà una proposta di quadro legislativo per la politica di coesione per il periodo post-2020 immediatamente dopo;
160. sottolinea che la proposta di nuovi regolamenti per la politica di coesione post-2020, che consiste di un unico insieme di norme o di altri provvedimenti, deve garantire in pratica la semplificazione, una migliore accessibilità ai fondi e l'attuazione efficace degli obiettivi di tale politica;
161. sottolinea la necessità di evitare la ripetizione dei ritardi nell'adozione dei PO nonché i problemi che la Corte ha individuato, quali i negoziati più complessi, lunghi e impegnativi sui regolamenti sui fondi SIE per il periodo 2014-2020, i ritardi nell'adozione della legislazione secondaria e degli orientamenti e la necessità di varie tornate per l'approvazione dei PO da parte della Commissione; deplora che tali carenze siano in contrasto con l'obiettivo della semplificazione del sistema di gestione della politica di coesione;
162. rileva che nella relazione speciale n. 2/2017 la Corte conclude che gli accordi di partenariato si sono rivelati uno strumento efficace per circoscrivere il finanziamento SIE agli obiettivi tematici e alle priorità di investimento e per sostenere la

focalizzazione sugli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di crescita e occupazione; sottolinea, tuttavia, che la realizzazione degli obiettivi richiede un'adeguata dotazione di bilancio per la politica di coesione post -2020;

163. osserva che, a differenza dei precedenti periodi, le osservazioni della Commissione in merito al progetto di PO devono essere adottate dal Collegio dei commissari, mentre nel precedente periodo di programmazione solo i PO finali dovevano essere adottati dal Collegio; esorta la Commissione a riconsiderare il valore aggiunto di una tale procedura in sede di stesura della sua proposta per il periodo di programmazione post-2020;
164. invita la Commissione ad analizzare con attenzione i problemi sopra descritti e prendere provvedimenti per evitare tali rischi nel periodo post-2020, procedendo a tutti i miglioramenti necessari e garantendo una programmazione rapida e di qualità;
165. invita gli Stati membri e la Commissione a rafforzare la loro consultazione nell'elaborazione dei PO, che dovrebbe agevolare un rapido processo di approvazione;
166. sottolinea l'importanza di utilizzare una terminologia armonizzata e precisa che consenta una corretta misurazione dei risultati della politica di coesione; si rammarica che la Commissione non abbia proposto una definizione comune di "risultati" e "realizzazione" nella proposta del nuovo regolamento finanziario; invita la Commissione a introdurre definizioni comuni di termini quali "realizzazione", "risultati" e "impatto" al più presto e ben prima dell'inizio del periodo post-2020;
167. ricorda che un'adeguata capacità amministrativa, soprattutto a livello regionale e nazionale, è fondamentale per il buon andamento della gestione e attuazione dei programmi operativi, anche per il monitoraggio e per la comunicazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti attraverso indicatori pertinenti; insiste, a tale riguardo, affinché la Commissione e gli Stati membri utilizzino l'assistenza tecnica per il miglioramento delle capacità amministrative a diversi livelli;
168. invita la Commissione a rafforzare e facilitare lo scambio delle "migliori pratiche" a tutti i livelli;
169. è preoccupato per il fatto che gli Stati membri applicano una moltitudine di indicatori supplementari di esito e di risultato in aggiunta agli indicatori previsti dagli atti normativi di base; esprime il timore di una sovraregolamentazione (gold plating), che potrebbero rendere l'utilizzo dei fondi strutturali più farraginoso e meno efficace; invita la Commissione a scoraggiare gli Stati membri dal seguire tale approccio;
170. sottolinea l'importanza di misurare gli effetti a medio e lungo termine dei programmi in quanto solo misurando l'impatto i decisori politici possono verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti; invita la Commissione a valutare l'"impatto" durante il periodo di programmazione post-2020;

### ***Parte XIII – Relazione speciale n. 3/2017 della Corte dei conti dal titolo "L'assistenza UE alla Tunisia"***

171. accoglie con favore la relazione speciale che valuta l'efficienza e l'efficacia

dell'assistenza fornita dall'Unione alla Tunisia, ne approva le raccomandazioni e presenta di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;

172. rileva che i fondi unionali sono stati generalmente ben spesi, in quanto hanno contribuito in misura significativa alla transizione democratica e alla stabilità economica della Tunisia dopo la rivoluzione;
173. osserva che le azioni dell'Unione sono state ben coordinate con i principali donatori e all'interno delle istituzioni e dei dipartimenti dell'Unione; invita la Commissione ad accertarsi che venga attuata una programmazione congiunta con gli Stati membri, al fine di coordinare al meglio e concentrare maggiormente gli aiuti;
174. riconosce che la Commissione e il SEAE sono stati costretti a operare in un contesto politico, sociale e della sicurezza volatile, il che ha rappresentato una sfida importante nell'erogazione degli aiuti completi;
175. invita la Commissione a continuare a perfezionare l'approccio al sostegno di bilancio settoriale, tramite l'individuazione delle priorità del paese e l'elaborazione di condizioni e quindi a definire un approccio dell'Unione più strutturato e mirato e a rafforzare la credibilità generale della strategia nazionale tunisina;
176. rileva che i finanziamenti dell'Unione hanno contribuito in misura significativa alla transizione democratica e alla stabilità economica del paese; chiede tuttavia alla Commissione e al SEAE di circoscrivere le loro azioni a un numero inferiore di settori ben definiti, al fine di rendere massimo l'impatto dell'assistenza dell'Unione;
177. invita la Commissione a seguire le buone pratiche in materia di programmi di sostegno al bilancio e ad applicare le opportune condizioni di erogazione affinché le autorità tunisine siano indotte a intraprendere le necessarie riforme; esprime preoccupazione per l'assegnazione tollerante dei fondi concessi con il meccanismo "più progressi, più aiuti", che in genere non era collegata al rispetto di ulteriori requisiti e non è stata preceduta da una valutazione approfondita dei progressi compiuti;
178. sottolinea l'importanza di una valutazione completa della gestione delle finanze pubbliche, preferibilmente con l'impiego del PEFA, al fine di identificare potenziali debolezze nella fornitura di aiuti dell'Unione e di affrontarle;
179. chiede alla Commissione di migliorare l'ideazione di programmi e progetti, stabilendo una serie di parametri di riferimento e indicatori precisi che consentano di valutare adeguatamente il conseguimento degli obiettivi;
180. sottolinea la necessità di concentrarsi su uno sviluppo economico sostenibile e a lungo termine anziché sulle azioni che producono solo una temporanea ripresa del mercato del lavoro;

***Parte XIV – Relazione speciale n. 4/2017 della Corte dei conti dal titolo "Tutela del bilancio dell'UE dalle spese irregolari: durante il periodo 2007-2013 la Commissione ha fatto ricorso sempre più frequentemente a misure preventive e rettifiche finanziarie nel settore della coesione"***

181. riconosce l'importanza di attuare gli obiettivi della politica di coesione, segnatamente al fine di ridurre le disparità di sviluppo tra le regioni, di ristrutturare zone industriali in declino e incoraggiare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione; sottolinea, tenendo conto che tale importanza giustifica la corrispondente quota significativa del bilancio dell'Unione, che è essenziale garantire una sana gestione finanziaria, prevenire e scoraggiare le irregolarità, nonché provvedere alle rettifiche finanziarie;
182. accoglie con favore i risultati e le raccomandazioni della Corte nella sua relazione speciale n. 4/2017;
183. osserva che la Commissione ha accettato tutte le raccomandazioni formulate dalla Corte e la invita ad attuarle pienamente e in tempo utile;
184. osserva che, nel complesso, la Commissione ha utilizzato in maniera efficace le misure di cui disponeva durante il periodo di programmazione 2007-2013 per tutelare il bilancio dell'Unione da spese irregolari;
185. accoglie con favore il fatto che nel periodo di programmazione 2007-2013 la Commissione abbia cominciato ad attuare misure correttive e correzioni finanziarie, con molto anticipo rispetto al periodo 2000-2006 e con un impatto maggiore; sottolinea, tuttavia, che tali misure correttive devono garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e, allo stesso tempo, riconoscere l'importanza di un'attuazione tempestiva ed efficace dei programmi operativi interessati;
186. invita la Commissione a rimanere vigile durante l'esame delle dichiarazioni di chiusura presentate dagli Stati membri per il periodo di programmazione 2007-2013, nonché in futuro;
187. invita la Commissione a presentare una relazione analitica e consolidata su tutte le misure preventive e le rettifiche finanziarie imposte nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, sulla base della relazione dell'esercizio precedente;
188. sottolinea che le interruzioni e le sospensioni di pagamento rappresentano un rischio finanziario significativo per gli Stati membri e possono anche causare difficoltà alla Commissione nella gestione del bilancio; invita la Commissione a garantire il massimo coordinamento al fine di proteggere il bilancio e il conseguimento degli obiettivi della politica di coesione;
189. sottolinea che se gli Stati membri stessi individuano irregolarità e prendono misure preventive, meno tempo sarà dedicato a individuare i problemi e più tempo sarà disponibile per risolverli; rammenta che ciò significherebbe, inoltre, che i sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri funzionano in modo efficace e, di conseguenza, il livello di irregolarità potrebbe essere al di sotto della soglia di rilevanza; invita pertanto gli Stati membri a svolgere un ruolo più proattivo e responsabile e a individuare e correggere le irregolarità sulla base dei loro controlli e audit, al fine di migliorare i sistemi di gestione e di controllo a livello nazionale onde evitare ulteriori rettifiche finanziarie nette e perdite di fondi;

190. invita gli Stati membri a fornire alla Commissione informazioni sufficienti in termini di volume e di qualità in caso di rettifiche finanziarie derivanti dagli audit della Commissione, al fine di garantire la rapidità delle procedure;
191. sottolinea, a tale proposito, l'importanza della certezza normativa e dell'orientamento e dell'assistenza tecnica della Commissione per le autorità degli Stati membri, compresa la formulazione sufficientemente precisa dei suoi requisiti; invita inoltre la Commissione a collaborare strettamente con le autorità degli Stati membri al fine di migliorare l'efficienza dei controlli di primo e secondo livello;
192. invita la Commissione a fornire orientamenti agli Stati membri per armonizzare l'elaborazione di relazioni sull'attuazione delle rettifiche finanziarie, cosa che faciliterà il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle rettifiche finanziarie eseguite dagli Stati membri;
193. sostiene la conclusione della Corte stando alla quale il quadro giuridico riguardante le rettifiche finanziarie per il periodo di programmazione successivo al 2020 dovrebbe essere rafforzato, ma l'attenzione primaria dovrà rimanere puntata sulla prevenzione delle irregolarità e delle frodi;
194. invita la Commissione a istituire un sistema di monitoraggio integrato, che permetta di consultare le informazioni nelle basi di dati da utilizzare per l'analisi comparativa e che copra sia le misure preventive che le rettifiche finanziarie per il periodo 2014-2020 quanto prima, e a fornire un accesso tempestivo alle informazioni per il Parlamento, il Consiglio e le competenti autorità degli Stati membri;
195. invita la Corte dei conti, nelle sue future attività di audit, a concentrare maggiormente l'attenzione sulle debolezze sistematiche e a fornire raccomandazioni alla Commissione e agli Stati membri sulle modalità per migliorare il funzionamento dell'intero sistema di gestione e controllo finanziari;

***Parte XV – Relazione speciale n. 5/2017 della Corte dei conti dal titolo "Disoccupazione giovanile: le politiche dell'UE hanno migliorato la situazione? Una valutazione della Garanzia per i giovani e dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile"***

196. accoglie con favore la relazione della Corte e si compiace che la Commissione accetti alcune delle raccomandazioni ivi contenute e intenda tenerne conto;
197. osserva che il tasso di disoccupazione giovanile nell'Unione si è ridotto negli ultimi anni; si rammarica tuttavia che a metà del 2016 la disoccupazione riguardasse ancora il 18,8 % dei giovani; incoraggia vivamente gli Stati membri ad avvalersi del sostegno unionale disponibile per far fronte a questa situazione che si protrae da molto tempo;
198. è fortemente preoccupato per il fatto che la popolazione di giovani che non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) è scollegata dall'istruzione e dal mercato del lavoro; riconosce che tale popolazione è la più difficile da raggiungere attraverso i programmi operativi esistenti per l'attuazione dei piani finanziari di lotta alla disoccupazione giovanile; ritiene che nel periodo 2017-2020 occorrerà concentrarsi su tale popolazione per garantire il conseguimento dei principali obiettivi della Garanzia



per i giovani;

199. sottolinea che l'integrazione della popolazione NEET richiede un notevole aumento del finanziamento dell'Unione nonché la mobilitazione di risorse supplementari stanziati dai bilanci nazionali degli Stati membri;
200. mette in evidenza che, benché la Garanzia per i giovani abbia contribuito positivamente a combattere la disoccupazione giovanile dal 2012, il tasso di disoccupazione giovanile resta tuttora a livelli inaccettabili, e chiede pertanto che l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile sia prorogata fino al 2020;
201. si rammarica che nessuno degli Stati membri visitati fosse in grado di fornire a tutti i NEET l'opportunità di ricevere un'offerta entro quattro mesi dall'ingresso nel sistema della Garanzia per i giovani;
202. si compiace, in particolare, della raccomandazione della Corte secondo cui occorre prestare maggiore attenzione al miglioramento della qualità delle offerte;
203. rileva che la Commissione, nella sua comunicazione pubblicata nell'ottobre 2016, conclude che è necessario migliorarne l'efficacia;
204. rileva che lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze continua a essere un problema; chiede alla Commissione, nel quadro del comitato per l'occupazione (EMCO), di promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri al fine di includere la questione nell'agenda per l'occupazione;
205. si compiace della collaborazione della Commissione con gli Stati membri allo scopo di individuare e diffondere buone pratiche in materia di monitoraggio e comunicazione sulla base dei sistemi in uso presso gli Stati membri; ricorda alla Commissione che la comparabilità dei dati continua a essere fondamentale a tal fine;
206. osserva che è necessario un considerevole aumento delle risorse per conseguire l'obiettivo di un'offerta di lavoro permanente e di qualità per tutti i giovani al di sotto dei 24 anni nelle regioni identificate;

***Parte XVI – Relazione speciale n. 6/2017 della Corte dei conti dal titolo "La risposta dell'UE alla crisi dei rifugiati: il sistema basato sui punti di crisi (hotspot approach)"***

207. accoglie con favore la relazione speciale "La risposta dell'UE alla crisi dei rifugiati: il sistema basato sui punti di crisi (hotspot approach)", approva le raccomandazioni ivi formulate e presenta qui di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;
208. prende atto della risposta della Commissione e del suo impegno a sostenere le autorità italiane e greche; si compiace del fatto che la Commissione accetti tutte le raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti europea al fine di sviluppare ulteriormente gli aspetti specifici del sistema basato sui punti di crisi;
209. si rammarica del fatto che la Corte, nella sua relazione speciale, non abbia potuto affrontare il quadro più ampio, comprendente la ricollocazione dei richiedenti in altri Stati membri, ma sottolinea che le strozzature nelle procedure successive hanno

rappresentato una sfida costante per il buon funzionamento dei punti di crisi;

210. riconosce l'importanza di attuare l'agenda europea sulla migrazione e sottolinea la necessità di continuare a elaborare misure a breve termine, oltre a quelle a lungo termine, per gestire meglio le frontiere e affrontare le cause profonde della migrazione illegale;
211. invita la Commissione, l'EASO, Europol, Frontex (alla luce del suo nuovo mandato come guardia di frontiera e costiera europea), le autorità nazionali e le altre organizzazioni internazionali a continuare e ad aumentare il loro sostegno ai punti di crisi; rileva che solo una cooperazione più intensa tra la Commissione, le agenzie e gli Stati membri potrà, nel lungo termine, garantire uno sviluppo più efficace del concetto dei punti di crisi;
212. sottolinea a tale riguardo che, soprattutto nel caso dell'Italia, il continuo arrivo di migranti continua a porre sfide enormi, per le quali è essenziale il sostegno da parte dell'Unione e degli Stati membri;
213. sottolinea l'importanza del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e del Fondo per la sicurezza interna (ISF); chiede che sia prevista la possibilità di applicare a tali fondi le regole finanziarie degli aiuti di emergenza; insiste sul fatto che l'unico modo per aumentare l'efficienza dei punti di crisi nell'assistere gli Stati membri che si trovano in prima linea consiste nell'aumentare le risorse finanziarie per migliorare e creare infrastrutture di accoglienza e alloggio, fondamentali quando vi è un enorme numero di migranti in arrivo;
214. accoglie con favore i risultati dell'audit della Corte dei conti sulla situazione dei minori migranti nei punti di crisi e sottolinea l'importanza di sviluppare un approccio integrato per la loro accoglienza, tenendo sempre in considerazione il loro interesse superiore; chiede che sia fatto un uso migliore delle risorse finanziarie per l'accoglienza dei minori e per la formazione del personale destinato a lavorare in stretto contatto con i soggetti più vulnerabili; ricorda che, dopo la pubblicazione della relazione speciale in oggetto, la Commissione ha pubblicato una comunicazione completamente incentrata sui minori migranti; sottolinea l'importanza della suddetta comunicazione e invita gli Stati membri ad attuare integralmente le raccomandazioni ivi contenute;
215. invita pertanto la Commissione e il Consiglio a intensificare gli sforzi per sostenere i punti di crisi attraverso una più efficace ricollocazione e, ove l'ammissione non sia motivata, attraverso procedure di rimpatrio;
216. è allarmato per le continue segnalazioni riguardanti la tratta dei minori e chiede ulteriori misure per proteggere i minori, soprattutto se non accompagnati, dal loro arrivo in poi; ritiene inaccettabile che i trafficanti possano continuare a rappresentare una minaccia diretta per i minori;
217. invita Europol a proseguire i suoi sforzi per contrastare l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani e per combattere le organizzazioni criminali coinvolte, nonché per assistere le autorità nazionali nelle eventuali indagini penali connesse alla gestione dei punti di crisi;

218. plaude agli sforzi delle autorità nazionali italiane e greche per registrare il numero più elevato possibile di migranti in arrivo sulle loro coste, con un tasso di registrazione del 78 % in Grecia nel 2016 (a fronte dell'8 % nel 2015) e una media del 97 % in Italia nel 2016 (rispetto al 60 % nel 2015); sottolinea che, per mettere a punto un efficace sistema di accoglienza, l'unico modo è disporre di un quadro preciso della situazione in loco;
219. invita la Commissione e il Consiglio a garantire la qualità della procedura di esame delle domande di asilo nei punti di crisi; prende atto delle difficili condizioni in cui devono essere trattate le domande, ma sottolinea la necessità di evitare procedure accelerate che diano luogo ad errori; sottolinea inoltre che gli Stati membri in prima linea dovrebbero essere responsabili soltanto della registrazione e del rilevamento delle impronte digitali di tutti i migranti, ma che le procedure successive dovrebbero rappresentare una responsabilità condivisa da tutti gli Stati membri, in uno spirito di solidarietà; chiede che i richiedenti asilo siano adeguatamente informati in merito alla procedura di ricollocazione, ai loro diritti e ai possibili paesi di destinazione;
220. invita il Consiglio a garantire che sia posto rimedio, senza ulteriori indugi, alla persistente mancanza di esperti mediante il sostegno da parte dell'EASO, così come degli Stati membri; è convinto che, specialmente nel caso dell'Italia, si renderà necessario un sostegno supplementare anche in futuro e invita la Commissione e il Consiglio a stabilire un piano per rendere tale capacità supplementare prontamente disponibile su richiesta dell'Italia e della Grecia;
221. sottolinea che i punti di crisi sono luoghi riservati alla registrazione dei migranti in arrivo e non dovrebbero quindi diventare sovraffollati, né trasformarsi in centri di detenzione; invita gli Stati membri a proseguire i loro sforzi volti a porre in essere tutte le misure necessarie per conformarsi pienamente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
222. è preoccupato per il grande numero di soggetti interessati attualmente coinvolti nella creazione e nel funzionamento dei punti di crisi e invita la Commissione e gli Stati membri a presentare proposte volte a rendere la struttura più trasparente e responsabile;
223. raccomanda alla Corte di valutare la possibilità di elaborare una rapida relazione di follow-up sul funzionamento dei punti di crisi, con un ambito di applicazione più ampio che includa anche un'analisi delle procedure successive, ovvero le procedure di asilo, ricollocazione e rimpatrio;

***Parte XVII – Relazione speciale n. 7/2017 della Corte dei conti dal titolo "Il nuovo ruolo degli organismi di certificazione in materia di spesa PAC: un passo avanti verso un modello di audit unico, ma restano da affrontare debolezze significative"***

224. accoglie con favore la relazione della Corte e ne approva le osservazioni e le raccomandazioni; rileva con soddisfazione che la Commissione accetta la maggior parte delle raccomandazioni e valuterà l'opportunità di attuarle, o ha già iniziato a farlo;
225. riconosce i progressi positivi conseguiti nell'ambito del modello di audit della spesa della PAC; si rammarica tuttavia che il modello di audit unico non abbia ancora raggiunto il suo pieno potenziale

226. ricorda alla Commissione che è responsabile in ultima istanza per l'utilizzo efficiente della spesa della PAC; incoraggia inoltre la Commissione ad assicurare che l'applicazione dei metodi di controllo sia sufficientemente simile in tutta l'Unione, e che tutti gli organismi di certificazione (OC) applichino nel loro lavoro i medesimi criteri;
227. osserva che gli OC svolgono audit indipendenti degli organismi pagatori (OP) dei rispettivi paesi dal 1996; si compiace, a tale proposito, del fatto che nel 2015, per la prima volta, è stato chiesto agli OC di verificare la legittimità e la regolarità delle relative spese; ritiene che si tratti di uno sviluppo molto positivo poiché potrebbe aiutare gli Stati membri a rafforzare i loro controlli e ridurre i costi di audit, consentendo alla Commissione di ottenere ulteriori garanzie indipendenti in merito alla legittimità e alla regolarità della spesa della PAC;
228. si rammarica tuttavia che la Commissione possa ricorrere al lavoro degli OC solo in misura limitata, dal momento che, stando alla relazione della Corte, l'attuale sistema presenta notevoli debolezze concettuali, a causa delle quali i pareri degli OC non sono pienamente conformi ai principi e alle norme di audit in alcuni ambiti importanti;
229. apprende con preoccupazione dalla relazione della Corte che vi sono state carenze sia nella metodologia che nell'attuazione, ad esempio le strategie di audit sono spesso inadatte, sono estratte serie di campioni inadeguate e i revisori degli OC spesso non dispongono di un livello sufficiente di conoscenze e competenze giuridiche; riconosce, tuttavia, che il 2015 potrebbe essere stato un anno impegnativo per gli Stati membri, giacché le pertinenti norme e linee direttrici dell'Unione si trovavano allora in una fase di avvio e gli OC potrebbero non essere state fornite informazioni e una formazione sufficienti in relazione alla loro applicazione pratica, o potrebbero non aver ricevuto abbastanza indicazioni in merito alla quantità di campioni richiesta;
230. invita la Commissione a compiere maggiori sforzi per far fronte alle carenze segnalate nella relazione della Corte e realizzare un modello di audit unico davvero efficiente per la spesa PAC; incoraggia la Commissione a monitorare e sostenere attivamente gli OC affinché migliorino il proprio lavoro e la propria metodologia sulla legittimità e la regolarità delle spese;
231. pone l'accento in particolare sulla necessità di elaborare modalità di lavoro maggiormente attendibili nelle linee direttrici per quanto riguarda il rischio di sopravvalutare il livello di affidabilità desunto dai controlli interni, l'inadeguata rappresentatività dei campioni e il tipo di verifiche consentite, l'inutile calcolo di due diversi tassi di errore e il modo in cui i tassi sono utilizzati, nonché l'inaffidabilità dei pareri che sono basati su un errore sottostimato;
232. apprende inoltre dalla relazione della Corte che, nonostante la natura spesso inattendibile delle statistiche di controllo degli Stati membri, la Commissione continua a fondare il proprio modello di affidabilità su tali dati, e che nel 2015 il parere degli OC ha costituito solo uno dei fattori di cui la Commissione ha tenuto conto;
233. si rammarica che le conseguenze di tale inattendibilità siano evidenti, ad esempio nei pagamenti diretti la DG AGRI ha effettuato maggiorazioni per 12 dei 69 OP, con un tasso di errore superiore al 2 % mentre solo un OP aveva inizialmente qualificato la sua dichiarazione, e nel 2015 la DG AGRI ha altresì emesso una riserva per 10 OP; nelle

zone rurali la DG AGRI ha effettuato maggiorazioni per 36 dei 72 OP e in 14 casi il tasso di errore rettificato è stato superiore al 5 %, e nel 2015 la DG AGRI ha inoltre emesso riserve per 24 OP di 18 Stati membri;

234. invita la Commissione a porre l'accento su tale inattendibilità e a elaborare misure volte a ottenere una base attendibile per il proprio modello di affidabilità; ritiene che la Commissione dovrebbe, a tale proposito, guidare attivamente gli OC affinché elaborino pareri adeguati e usufruire delle informazioni e dei dati forniti di conseguenza;
235. incoraggia inoltre la Commissione a chiedere agli OC di porre in atto misure adeguate che assicurino la rappresentatività dei loro campioni, a consentire agli OC di effettuare sufficienti verifiche in loco, a richiedere agli OC di calcolare un unico tasso di errore in materia di legittimità e regolarità della spesa e ad assicurare che il livello di errore indicato dagli OP nelle statistiche di controllo sia opportunamente incluso nel tasso di errore degli OC;
236. raccomanda in particolare alla Commissione di insistere affinché i pareri sulla legalità e regolarità della spesa della PAC presentino una qualità e una portata tali da consentirle di accertare l'attendibilità dei dati di controllo degli OP oppure, ove necessario, di valutare l'aggiustamento necessario dei tassi di errore di tali organismi sulla base dei pareri forniti dagli OC;
237. osserva che, per quanto riguarda la raccomandazione 7 della Corte dei conti, la Commissione deve assicurarsi che il tasso di errore degli OP non si aggiunga in modo inopportuno al tasso di errore globale degli OC; ritiene che le linee direttrici a tale proposito dovrebbero essere quanto più chiare possibile al fine di evitare malintesi nelle rettifiche finanziarie;
238. apprende inoltre dalla relazione della Corte che la garanzia costituita dalla mancanza di preavviso degli OP sulle operazioni che saranno rieseguite era compromessa nel caso dell'Italia, dove gli OC avevano preannunciato agli OP i beneficiari che sarebbero stati sottoposti a controllo prima che gli OP avessero effettuato la maggior parte dei controlli iniziali in loco; evidenzia con forza che è necessario garantire l'adeguata applicazione della selezione basata sulle domande in qualsiasi circostanza, e che eventuali preavvisi non possono essere privi di conseguenze;
239. segnala che per le operazioni non soggette al SIGC (sia FEAGA che FEASR) vi è una significativa disparità tra il periodo per il quale i controlli in loco vengono comunicati (l'anno civile) ed il periodo per il quale la spesa è eseguita (dal 16 ottobre 2014 al 15 ottobre 2015 per l'esercizio finanziario 2015); osserva che, di conseguenza, alcuni dei beneficiari sottoposti a controlli in loco durante l'anno civile 2014 non sono stati rimborsati nell'esercizio finanziario 2015, e gli OC non possono includere i risultati di queste operazioni ai fini del calcolo del tasso di errore per l'esercizio finanziario in causa; invita la Commissione a proporre una soluzione adeguata per la sincronizzazione di tali calendari;
240. evidenzia che i calendari per i controlli degli OP possono essere molto rigidi, soprattutto negli Stati membri caratterizzati da un periodo vegetativo breve, e che fornire agli OC le informazioni pertinenti in modo tempestivo può spesso rivelarsi molto difficile; osserva che ciò può portare all'impiego di molteplici metodi di controllo differenti e alla

duplicazione dei tassi di errore, dal momento che gli OC non possono seguire appieno la procedura di controllo degli OP; ritiene che tale questione potrebbe essere risolta, ad esempio, mediante misure di monitoraggio via satellite;

241. ritiene che, in generale, nel controllo della spesa della CAP si potrebbero meglio sfruttare le nuove tecnologie; è del parere che, se è possibile ottenere un sufficiente livello di affidabilità, ad esempio mediante un controllo satellitare, i beneficiari e i revisori non dovrebbero essere gravati da eccessivi audit in loco; sottolinea che, oltre a tutelare l'interesse finanziario dell'Unione nel quadro della spesa della PAC, l'obiettivo ultimo del modello di audit unico dovrebbe essere quello di assicurare controlli efficaci, il buon funzionamento dei sistemi amministrativi e la riduzione degli oneri burocratici;
242. sottolinea inoltre che il modello di audit unico dovrebbe prevedere meno livelli nel sistema di controllo e comportare meno spese per l'Unione, gli Stati membri e i beneficiari; ritiene che si dovrebbe prestare maggiore attenzione all'affidabilità del sistema di controllo globale dello Stato membro anziché concentrarsi solamente su controlli supplementari per i beneficiari; considera il sistema di controllo ancora troppo oneroso per i beneficiari, in particolare gli Stati membri in cui le irregolarità e le frodi sono meno frequenti, il sistema complessivo di audit si è dimostrato sufficiente e l'affidabilità può essere garantita in altri modi, senza ricorrere a eccessivi controlli in loco;
243. invita la Commissione a prendere atto con attenzione della relazione della Corte e delle raccomandazioni del Parlamento e a sviluppare il sistema di controllo della spesa della CAP facendolo progredire verso un reale approccio di audit unico;

***Parte XVIII – Relazione speciale n. 8/2017 della Corte dei conti dal titolo "Controllo della pesca nell'UE: occorre intensificare gli sforzi"***

244. chiede agli Stati membri di istituire, entro il 2018, procedure volta a verificare l'esattezza delle informazioni contenute nei registri nazionali delle flotte, onde migliorare l'esattezza delle informazioni sulla capacità di pesca;
245. chiede alla Commissione, nel quadro di una eventuale futura modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ("regolamento sul controllo")<sup>1</sup>, e per migliorare l'esattezza delle informazioni sulla capacità di pesca, di includere nella sua proposta legislativa norme dettagliate per regolari verifiche documentali e fisiche degli indicatori della stazza lorda (GT) e della potenza motrice (kW), utilizzati per calcolare la capacità di pesca;
246. invita la Commissione, nel quadro di una eventuale futura modifica del regolamento sul controllo e per migliorare il monitoraggio delle attività dei piccoli pescherecci, a includere nella sua proposta legislativa:

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1](#)).

- (a) la soppressione delle esenzioni dall'uso di VMS per i pescherecci di lunghezza compresa tra 12 e 15 metri;
  - (b) l'obbligo di installare sistemi di localizzazione più piccoli ed economici per pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri;
247. chiede agli Stati membri, onde garantire la trasparenza nella distribuzione dei contingenti di pesca, di informare la Commissione entro il 2019 del sistema adottato per l'assegnazione dei contingenti in linea con l'articolo 16 del regolamento PCP, nonché sui criteri trasparenti ed obiettivi adottati per la distribuzione dei contingenti di pesca tra i soggetti interessati;
248. chiede agli Stati membri, onde migliorare la completezza e l'affidabilità delle informazioni sulla capacità di pesca, di provvedere a quanto segue entro il 2019:
- (a) esaminare e migliorare il processo di registrazione e verifica dei dati cartacei sulle attività di pesca; introdurre gradualmente processi per registrare e verificare i dati elettronici relativi alle attività di pesca trasmessi da pescherecci di lunghezza inferiore a 10 metri; garantire che tali sistemi siano compatibili e agevolino lo scambio di dati tra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia europea di controllo della pesca;
  - (b) accertarsi di disporre di dati attendibili sull'attività dei pescherecci di lunghezza inferiore a 10 metri mediante l'introduzione graduale di obblighi di registrazione e comunicazione adeguati, più economici e di facile impiego e applicare le norme stabilite dal regolamento sul controllo della pesca per raccogliere i dati stessi;
  - (c) completare la convalida e il controllo incrociato dei dati sulle attività di pesca;
249. chiede alla Commissione di provvedere a quanto segue entro il 2020:
- (a) istituire una piattaforma per lo scambio di informazioni che gli Stati membri possono utilizzare per inviare dati convalidati in formati e contenuti standard, in modo che le informazioni disponibili ai diversi servizi della Commissione corrispondano ai dati in possesso degli Stati membri;
  - (b) promuovere lo sviluppo di un sistema più economico, semplice e di facile impiego per agevolare la comunicazione elettronica delle attività di pesca dei pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri; introdurre per i pescherecci di lunghezza compresa tra 10 e 12 metri l'obbligo di utilizzare sistemi di registrazione e comunicazione elettronici (giornali di bordo elettronici) al posto di quelli su supporto cartaceo; introdurre progressivamente per i pescherecci di lunghezza inferiore ai 10 metri l'obbligo di registrare e comunicare le proprie catture attraverso un sistema elettronico più economico, più semplice e più agevole da utilizzare;
  - (c) analizzare i problemi residui in materia di completezza e attendibilità dei dati a livello di Stato membro e, se necessario, decidere assieme agli Stati membri le azioni opportune;

250. invita la Commissione, nel quadro di una eventuale futura modifica del regolamento sul controllo e per migliorare la completezza e l'attendibilità dei dati sulle attività di pesca, a includere nella sua proposta legislativa:
- (a) la soppressione dell'uso del sistema di trasmissione elettronica dei dati e di dichiarazioni elettroniche per i pescherecci di lunghezza compresa tra i 12 e i 15 metri;
  - (b) il riesame degli obblighi di informazione sui dati delle catture, che il regolamento sul controllo prevede per gli Stati membri, per includervi i dettagli relativi alla zona di pesca, alle dimensioni dei pescherecci e agli attrezzi da pesca;
251. invita gli Stati membri, ai fini del miglioramento delle ispezioni, a elaborare, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento sulle misure tecniche e in consultazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), protocolli e rapporti d'ispezione standard più adatti alle specifiche condizioni regionali e tecniche della pesca rispetto a quelli previsti dall'allegato XXVII del regolamento n. 404/2011, nonché ad avvalersi di tali protocolli e rapporti;
252. chiede alla Commissione, nel contesto di un eventuale modifica del regolamento sul controllo, di includere nella sua proposta legislativa l'uso obbligatorio, da parte degli Stati membri, del sistema per l'elaborazione di rapporti di ispezione elettronici, così da garantire la completezza e l'aggiornamento dei risultati delle ispezioni nazionali e condividere i risultati delle ispezioni con gli altri Stati membri interessati;
253. invita gli Stati membri, onde garantire l'efficacia del sistema di sanzioni, a provvedere a quanto segue entro il 2019:
- a) tenere in debito conto, nel definire le sanzioni, delle infrazioni ripetute o dei responsabili recidivi;
  - b) applicare integralmente il sistema a punti e garantirne l'applicazione uniforme nei rispettivi territori;
254. chiede alla Commissione, nel quadro di una eventuale futura modifica del regolamento sul controllo, di includere nella sua proposta legislativa una disposizione che preveda un sistema di scambio di dati sulle infrazioni e sulle sanzioni, in cooperazione con l'EFCA e gli Stati membri;

***Parte XIX – Relazione speciale n. 9/2017 della Corte dei conti dal titolo "Il sostegno dell'UE alla lotta contro la tratta di esseri umani in Asia meridionale/sudorientale"***

255. accoglie con favore la relazione speciale che valuta il sostegno dell'Unione alla lotta contro la tratta di esseri umani in Asia meridionale e sudorientale, ne approva le raccomandazioni e presenta di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;
256. riconosce che, nonostante l'ambiente difficile in cui ha dovuto operare, l'Unione ha fornito un contributo tangibile alla lotta contro la tratta di esseri umani nell'Asia meridionale e sudorientale;



257. si compiace dei progressi compiuti nella lotta contro la tratta di esseri umani attraverso misure quali la nomina di funzionari di collegamento europei per la migrazione in paesi specifici e chiede che i lavori proseguano in tal senso;
258. incoraggia l'Unione a intensificare la sua cooperazione con i governi nazionali e regionali, nonché con altre organizzazioni presenti nell'area (ONU, ASEAN, ONG interessate) e con la società civile, al fine di ottenere una migliore visione d'insieme delle priorità che rimangono di attualità ed elaborare quindi un piano d'azione più mirato;
259. sottolinea l'importanza di sradicare la povertà estrema e le discriminazioni delle minoranze e di genere nei paesi nell'Asia meridionale e sudorientale, nonché di consolidarne le basi democratiche e dei diritti umani con l'aiuto dell'EIDHR;
260. invita la Commissione a sviluppare una banca dati globale, coerente e affidabile sul sostegno finanziario alla lotta contro la tratta di esseri umani, in modo tale che la distribuzione dei fondi sia meglio giustificata e raggiunga i destinatari le cui esigenze sono effettivamente più pressanti; concorda con il Consiglio sulla necessità di elaborare un elenco aggiornato delle regioni e dei paesi interessati dalla tratta di esseri umani e di inserire tale elenco nella banca dati;
261. accoglie con favore la comunicazione della Commissione sul seguito dato alla strategia dell'Unione per l'eradicazione della tratta di esseri umani e l'individuazione di ulteriori azioni concrete, pubblicata dalla Commissione nel dicembre 2017; invita la Commissione a proporre misure specifiche da sviluppare per ciascuna regione;
262. si compiace del fatto che la tratta di esseri umani continuerà ad essere una priorità nel prossimo ciclo programmatico dell'UE 2018-2021 per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale;
263. ritiene essenziale rafforzare gli organismi preposti all'applicazione della legge negli Stati dell'Asia meridionale e sudorientale, in modo tale che siano più efficaci nell'individuare e smantellare le reti di tratta degli esseri umani; chiede che le pene per i criminali coinvolti nella tratta di persone siano rese più severe;
264. invita la Commissione e gli Stati membri a proseguire la lotta contro la tratta di esseri umani all'interno dell'Unione mediante la cooperazione politica e giudiziaria, in modo tale da affrontare le mafie che utilizzano l'Unione come destinazione finale delle vittime della tratta di esseri umani, come segnalato nella comunicazione del dicembre 2017;
265. ritiene che sia necessario un miglior collegamento tra la tempistica delle azioni di attenuazione e le risorse concesse, nonché una maggiore cooperazione tra il SEAE, la Commissione, l'ASEAN e le Nazioni Unite per consentire una lotta più efficace contro la tratta di esseri umani;
266. invita il SEAE e la Commissione ad affrontare la questione della tratta di esseri umani anche esplorando altri canali d'azione come gli accordi bilaterali e multilaterali;

**Parte XX – Relazione speciale n. 10/2017 della Corte dei conti dal titolo "Rendere più mirato il sostegno dell'UE ai giovani agricoltori per promuovere efficacemente il ricambio generazionale"**

267. ritiene che, per quanto riguarda le attuali politiche della PAC:

- a) occorra una valutazione approfondita di tutti gli strumenti e le misure che possono essere armonizzate per aiutare i giovani agricoltori, al fine di concentrarsi sulla comparabilità dei dati in tutta l'Unione, sulla coerenza o sull'incoerenza degli indicatori di risultato, nonché sugli ostacoli all'accesso al mercato dei giovani agricoltori che possono essere affrontati nell'ambito della futura riforma della PAC;
- b) gli obiettivi debbano essere meglio definiti in termini di ricambio generazionale, eventualmente mediante un obiettivo quantificato, e occorra raccogliere informazioni sui gradi di successo nel ricambio generazionale e sui fattori che lo hanno ostacolato o che l'hanno favorito;

268. ritiene che, per la PAC del periodo successivo al 2020, la regolamentazione debba essere elaborata di modo che la Commissione sia tenuta a indicare (o inviti gli Stati membri a indicare, conformemente alle disposizioni della gestione concorrente) una chiara logica d'intervento per gli strumenti della politica miranti al ricambio generazionale in agricoltura; è del parere che la logica dell'intervento debba comprendere:

- (a) una valutazione corretta delle esigenze dei giovani agricoltori, che esamini le ragioni di fondo per cui i giovani che desiderano entrare nel settore agricolo sono ostacolati da barriere nella creazione di aziende agricole, e verifichi altresì il grado di diffusione di tali barriere nelle varie zone geografiche, nei diversi settori agricoli o in base ad altre caratteristiche delle aziende;
- (b) una valutazione delle esigenze alle quali gli strumenti d'intervento dell'Unione potrebbero rispondere, e di quelle che invece possono essere (o sono già) gestite meglio dalle politiche degli Stati membri, nonché un'analisi delle forme di sostegno più opportune per le esigenze individuate (ad esempio, pagamenti diretti, importi forfettari, strumenti finanziari);
- (c) misure di sensibilizzazione sulle possibili forme di assistenza per una cessione anticipata di un'azienda agricola a un successore, complete di misure/servizi di consulenza quali un regime adeguato di pensionamento basato su reddito/entrate nazionali/regionali dei settori agricolo, alimentare e forestale;
- (d) la definizione, malgrado il lungo periodo di programmazione dei trasferimenti delle aziende agricole, di obiettivi SMART, che renda espliciti e quantificabili i risultati attesi degli strumenti d'intervento, in termini di tasso di ricambio generazionale previsto e contributo alla redditività delle aziende beneficiarie; ritiene che, in particolare, occorra indicare chiaramente se gli strumenti d'intervento debbano proporsi di sostenere il maggior numero possibile di giovani agricoltori oppure essere mirati a tipologie specifiche di giovani agricoltori (ad esempio, i più istruiti, quelli che creano aziende agricole in zone svantaggiate o

che introducono nelle aziende tecnologie per il risparmio energetico o idrico, incrementano la redditività o la produttività delle aziende o impiegano più persone);

269. chiede agli Stati membri che, nell'attuazione delle misure della PAC per il periodo successivo al 2020, rendano più mirate le misure nel modo seguente:
- (a) introducendo criteri per garantire la selezione dei progetti con il miglior rapporto costi/benefici, come per esempio i progetti che offrono l'aumento più elevato di produttività sostenibile o redditività delle aziende beneficiarie o l'incremento maggiore di occupazione nelle zone ove la disoccupazione è più diffusa, oppure in zone svantaggiate in cui il ricambio generazionale è più ridotto;
  - (b) applicando criteri chiari per valutare il modo in cui i giovani agricoltori possono essere sostenuti nel caso di controllo congiunto di persone giuridiche (precisando, ad esempio, la percentuale di diritti di voto o azioni che il beneficiario deve detenere, il periodo in cui ha luogo il riequilibrio delle quote o la percentuale minima dei suoi introiti che deve provenire dalla sua attività nell'azienda beneficiaria), così da focalizzare l'aiuto sui giovani agricoltori per cui il lavoro agricolo nell'azienda beneficiaria rappresenta l'attività principale;
  - (c) applicando soglie minime di punteggio sufficientemente elevate che i progetti devono raggiungere e suddividendo la dotazione delle misure in modo da garantire un'uguale disponibilità di fondi ai giovani agricoltori che creano aziende nell'intero arco del periodo di programmazione;
  - (d) migliorando l'uso dei piani aziendali come strumento per valutare sia la necessità di finanziamenti pubblici stimando (al momento della presentazione della domanda) la probabile redditività delle aziende in assenza dell'aiuto, sia (alla conclusione dei progetti) l'impatto dell'aiuto sulla redditività dell'azienda o su altri obiettivi chiaramente specificati (quali occupazione, introduzione di tecnologie per il risparmio energetico o idrico);
270. è del parere che la regolamentazione delle misure della PAC per il periodo post-2020 debba garantire che la Commissione e gli Stati membri (conformemente alle disposizioni della gestione concorrente) migliorino il sistema di monitoraggio e valutazione; ritiene in particolare che:
- (a) la Commissione debba definire indicatori di realizzazione, risultato e impatto per valutare i progressi, l'efficacia e l'efficienza degli strumenti d'intervento rispetto agli obiettivi, basandosi sulle migliori pratiche come gli indicatori utili elaborati dagli Stati membri nei propri sistemi di monitoraggio;
  - (b) gli Stati membri debbano raccogliere regolarmente dati reali sulle caratteristiche strutturali e finanziarie delle aziende beneficiarie (quali fatturato, utile, numero di dipendenti, innovazioni introdotte, livello di istruzione degli agricoltori), in modo da valutare l'efficienza e l'efficacia delle misure ai fini del raggiungimento degli obiettivi auspicati dell'intervento;
  - (c) la Commissione e gli Stati membri debbano richiedere valutazioni che offrano

informazioni utili sui risultati dei progetti e delle misure, fondate su dati reali sull'evoluzione delle caratteristiche strutturali e finanziarie delle aziende beneficiarie, basandosi sulle migliori pratiche (quali il raffronto con parametri di riferimento, le analisi controfattuali, le indagini) come quelle individuate nell'audit in questione (cfr. riquadro 5 della relazione speciale della Corte dei conti europea sul caso dell'Emilia Romagna, paragrafo 75);

- (d) ai giovani agricoltori debba essere garantito l'accesso ai servizi di consulenza e agli strumenti che li aiutino a reagire in maniera efficace ed efficiente alle turbative dei mercati, alle saturazioni del mercato e alla volatilità dei prezzi; ritiene che, in questo modo, sia possibile potenziare la competitività e l'orientamento al mercato e ridurre le fluttuazioni del reddito dei produttori dovute alla crisi;

***Parte XXI– Relazione speciale n. 11/2017 della Corte dei conti dal titolo "Il fondo fiduciario Bèkou dell'UE per la Repubblica centrafricana: un esordio promettente, nonostante alcune carenze"***

- 266. accoglie con favore la relazione della Corte e ne approva le osservazioni e le raccomandazioni;
- 271. accoglie con favore l'istituzione del fondo fiduciario europeo Bèkou e il suo contributo all'elaborazione di una risposta internazionale alla crisi nella Repubblica centrafricana; riconosce che questo primo fondo fiduciario può essere considerato in vari modi come un importante progetto pilota e che è necessario elaborare orientamenti più precisi sulla questione sistemica del coordinamento dei donatori, del monitoraggio e della valutazione secondo un approccio più sistematico per ottenere garanzie;
- 272. osserva che i fondi fiduciari facevano parte di una risposta ad hoc in un contesto di carenza di risorse e di flessibilità necessarie per consentire una risposta rapida e globale alle grandi crisi; ritiene che occorra più tempo per dimostrarne l'efficacia e trarre ulteriori insegnamenti dall'attuazione operativa;
- 273. ritiene inoltre che occorra prestare particolare attenzione all'efficacia e alla governance politica dei fondi fiduciari, così come alla mancanza di garanzie e di supervisione relativamente all'uso finale dei fondi stanziati;
- 274. ritiene che dovrebbero essere oggetto di un'attenzione particolare le osservazioni della Corte relative all'influenza limitata del fondo sul coordinamento tra le parti interessate, e la Commissione dovrebbe fare tutto ciò che è in suo potere per avvalersi delle esperienze già acquisite nelle attività del Fondo europeo di sviluppo in settori quali l'attuazione e il coordinamento degli investimenti multilaterali e la gestione improntata ai risultati sotto il profilo della proprietà;
- 275. sottolinea che eventuali nuovi strumenti finanziari e il finanziamento misto dovrebbero essere conformi agli obiettivi globali della politica di sviluppo dell'Unione e incentrarsi sui settori caratterizzati dal valore aggiunto e dall'impatto strategico più elevati;
- 276. osserva che i contributi degli Stati membri al fondo fiduciario sono stati finora

relativamente bassi; invita gli Stati membri ad essere più partecipativi al fine di garantire che il fondo realizzi gli obiettivi strategici previsti;

277. ritiene che debba essere prestata la dovuta attenzione al controllo dei costi di gestione e amministrativi rispetto al totale dei contributi; è favorevole alla coerenza e alla complementarità di questi nuovi strumenti di sviluppo con la strategia e gli obiettivi strategici del FES;
278. invita la Commissione a mettere in atto meccanismi di controllo esaustivi al fine di assicurare il controllo politico da parte del Parlamento sulla governance, la gestione e l'attuazione di questi nuovi strumenti nel quadro della procedura di scarico; ritiene importante sviluppare specifiche strategie di controllo per tali strumenti, che prevedano obiettivi, finalità e riesami specifici;

***Parte XXII – Relazione speciale n. 12/2017 della Corte dei conti dal titolo "Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la qualità e l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la necessità di consistenti investimenti"***

279. sottolinea, dal momento che l'accesso all'acqua potabile di buona qualità è una delle più elementari esigenze dei cittadini, che la Commissione dovrebbe fare quanto possibile per meglio monitorare la situazione, in particolare per quanto riguarda le piccole zone di approvvigionamento idrico, che sono le più prossime agli utenti finali; ricorda che una cattiva qualità dell'acqua potabile può comportare rischi per la salute dei cittadini europei;
280. sollecita gli Stati membri a fornire maggiori informazioni ai cittadini per quanto riguarda la qualità dell'acqua potabile loro erogata, poiché in alcuni Stati membri i cittadini non sono consapevoli del fatto che l'acqua di rubinetto è potabile;
281. deplora il fatto che gli Stati membri non siano tenuti a riferire in merito alla qualità delle acque delle piccole zone di approvvigionamento idrico; auspica che la revisione della direttiva sull'acqua potabile ponga rimedio a tale situazione;
282. sottolinea l'importanza della sostenibilità delle infrastrutture idriche e della partecipazione dei cittadini alla loro manutenzione;
283. sottolinea il fatto determinante che le politiche di tariffazione delle acque devono incentivare l'efficienza e il recupero dei costi dei servizi idrici;

***Parte XXIII – Relazione speciale n. 13/2017 della Corte dei conti dal titolo "Un sistema unico europeo di gestione del traffico ferroviario: la scelta politica diventerà mai realtà?"***

284. accoglie con favore la relazione della Corte e ne approva le osservazioni e le raccomandazioni;
285. rileva che la Commissione non ha valutato adeguatamente l'impatto dei pacchetti legislativi da essa avviati a partire dal 2000 per il settore ferroviario; si rammarica che i fondi investiti dall'Unione nei vari progetti non possano essere considerati efficaci sotto

il profilo dei costi;

286. osserva che il settore ferroviario è in genere molto corporativo e che, di conseguenza, la liberalizzazione del mercato potrebbe essere vista più come una minaccia che come un vantaggio;
287. rileva che l'interesse degli Stati membri a migliorare l'interoperabilità non è stato accompagnato da una stima dei costi e delle risorse necessarie; esorta gli Stati membri a stabilire obiettivi realistici in relazione alla concessione di sostegno finanziario dell'Unione all'ERTMS e raccomanda alla Commissione di fissare scadenze per l'attuazione che possano essere rispettate;
288. ritiene che gli investimenti onerosi resi necessari dal sistema, unitamente alla mancanza di benefici immediati per coloro che devono sostenerne i costi, richiedano una valutazione strategica delle priorità in seno al Consiglio e agli Stati membri; incoraggia gli Stati membri a concentrarsi sull'obiettivo di migliorare il coordinamento del piano europeo di implementazione nonché a garantire che gli impegni assunti a livello di Unione siano tenuti in considerazione nelle loro priorità nazionali;
289. esprime preoccupazione per l'elevato tasso di disimpegno relativo al sostegno TEN-T per i progetti ERTMS, principalmente dovuto al mancato allineamento delle disposizioni finanziarie dell'Unione con le strategie nazionali di attuazione; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per colmare tali carenze;
290. si rammarica che i fondi unionali disponibili per le unità a bordo siano assorbiti quasi completamente dal traffico nazionale e che il trasporto merci non possa ricevere il sostegno dei fondi di coesione; ricorda che il trasporto ferroviario di merci è uno degli aspetti fondamentali del mercato unico;
291. invita la Commissione a garantire che le lacune dovute alle incompatibilità del sistema siano risolte efficacemente nell'ambito del prossimo periodo di programmazione;
292. ritiene che l'operatività del mercato ferroviario unico richieda il pieno coinvolgimento degli operatori del mercato interessati prima della concessione di finanziamenti dell'Unione; è dell'opinione che la politica ferroviaria dell'Unione richieda un cambiamento totale di strategia;

***Parte XXIV – Relazione speciale n. 14/2017 della Corte dei conti dal titolo "La gestione dei procedimenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea: esame della performance"***

293. accoglie con favore la relazione della Corte dei conti e ne approva le osservazioni e le raccomandazioni;
294. critica la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) per aver rifiutato alla Corte dei conti l'accesso a tutti i documenti pertinenti in una causa, consentendo ai revisori di consultare solamente i documenti accessibili al pubblico; ricorda alla CGUE che, nell'esercizio delle loro funzioni, i membri e i revisori della Corte dei conti sono tenuti

alla riservatezza e al segreto professionale<sup>1</sup>; deplora che non sia stato possibile intervistare i segretari giudiziari ("référéndaires"), malgrado il loro ruolo cruciale nell'attività della CGUE;

295. osserva con rammarico che, a partire dal 2012, il Tribunale ha ripetutamente superato il termine ragionevole entro il quale una parte in causa può legittimamente attendersi che sia pronunciata una sentenza; invita il Tribunale riferire alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento in merito alla situazione, apportando chiarimenti;
296. osserva che a seguito della riforma della struttura giurisdizionale della CGUE, l'assegnazione dei giudici alle sezioni è effettuata in base al numero di cause nei vari settori; è interessato a conoscere le modalità di assegnazione applicate, a sapere se vi siano sezioni specializzate per determinati settori nonché a disporre dei dati statistici sui progressi dei fascicoli nel nuovo sistema;
297. si rammarica che la Corte dei conti abbia escluso dal campionamento le cause che si sono protratte per più del doppio della durata media; è del parere che, per valutare la performance, non ci si debba basare soltanto sulle cause tipiche;
298. suggerisce che le lingue di lavoro della CGUE, in particolare quelle delle deliberazioni, siano estese all'inglese, al francese e al tedesco, che sono le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione; incoraggia la CGUE a identificare le migliori prassi all'interno delle istituzioni dell'Unione per attuare questa riforma del regime linguistico;
299. osserva che, sebbene i referendari siano determinanti nel processo decisionale della CGUE, il loro ruolo e la regolamentazione che li riguarda restano sconosciuti al di fuori della Corte;
300. è preoccupato per il fatto che, nel grafico dei fattori che più di frequente hanno inciso sulla durata della fase scritta al Tribunale, la ricezione e il trattamento degli atti procedurali presso la cancelleria rappresentano l'85 % del tempo necessario; si chiede se la cancelleria disponga di risorse sufficienti;
301. è preoccupato per la durata delle cause al Tribunale qualora vengano sollevate questioni di riservatezza;
302. prende atto del processo di attribuzione delle cause promosse dinanzi agli organi giurisdizionali; chiede alla CGUE di indicare le norme che disciplinano la procedura di attribuzione in entrambi gli organi;
303. osserva che nel 2014 e nel 2015 circa il 40 % delle cause dinanzi al Tribunale sono state assegnate al di fuori del sistema a rotazione, il che mette in discussione in sistema stesso; solleva dubbi, al tempo stesso, circa l'attribuzione discrezionale dei fascicoli nel Tribunale; deplora la mancanza di trasparenza riguardo al procedimento;
304. è preoccupato che le vacanze giudiziarie costituiscano il fattore più frequente che incide sulla durata del trattamento delle cause alla CGUE; propone che, in tale periodo,

---

<sup>1</sup> Si vedano l'articolo 6 del Codice di condotta per i membri della Corte dei conti europea e il paragrafo 4 degli orientamenti deontologici per la Corte dei conti europea applicabili al personale, concernenti il segreto professionale.

vengano consentite le audizioni e le deliberazioni di una più ampia gamma di cause, fatta eccezione per quelle caratterizzate da circostanze specifiche;

305. osserva che anche i periodi di malattia, maternità o congedo parentale o la partenza dei referendari hanno un impatto sulla durata delle cause; chiede alla CGUE di esaminare possibili modalità alternative per ovviare alle assenze temporanee e garantire il buon andamento dei lavori;
306. è del parere che le risorse non siano distribuite in modo proporzionato tra gli organi giurisdizionali tenendo conto del loro rispettivo carico di lavoro; suggerisce che la "cellula dei lettori di sentenze" (cellule des lecteurs d'arrêts) presso il Tribunale intervenga in una fase successiva del procedimento;
307. invita gli Stati membri a fare in modo che le decisioni relative alla nomina dei nuovi giudici siano adottate con largo anticipo rispetto alla data di partenza dei loro predecessori onde garantire un passaggio ottimale del carico di lavoro;
308. esprime preoccupazione per l'approccio indifferenziato applicato dalla CGUE alle varie fasi processuali; consiglia alla CGUE di adattare i termini fissati alla tipologia e alla complessità delle cause;
309. osserva che un numero significativo delle cause dinanzi ai tribunali di entrambi i gradi riguarda questioni di proprietà intellettuale; incoraggia la CGUE a vagliare modalità per semplificare le procedure relative a queste cause e a prendere in considerazione un esame preliminare da parte dei suoi servizi di ricerca e documentazione;

***Parte XXV – Relazione speciale n. 16/2017 della Corte dei conti dal titolo  
"Programmazione dello sviluppo rurale: occorrono minore complessità e maggiore  
focalizzazione sui risultati"***

310. chiede che, durante la preparazione del periodo di programmazione successivo al 2020, onde accrescere l'orientamento al rendimento e ai risultati, rafforzare l'integrazione tra i programmi di sviluppo rurale (PSR) e gli altri programmi e migliorare la valutazione del contributo dei PSR agli obiettivi strategici:
  - (a) la Commissione garantisca che le sue proposte di politiche indichino il modo in cui sarà rafforzata la coerenza tra i singoli programmi attraverso l'ulteriore sviluppo dei requisiti;
  - (b) gli Stati membri specifichino, entro il 2022, in che modo verranno attuati e monitorati i meccanismi di coordinamento, complementarità e sinergia e come verranno stilate le relative comunicazioni al riguardo nel contesto generale della normativa e degli obiettivi dell'Unione;
311. chiede alla Commissione di riesaminare la concezione dei documenti di programmazione entro la fine del 2020, allo scopo di semplificarne il contenuto e ridurre il numero di obblighi per il periodo di programmazione successivo al 2020; ritiene che, in particolare, la Commissione dovrebbe circoscrivere la struttura dei documenti di programmazione agli elementi e alle opzioni essenziali per pianificare,



attuare e monitorare correttamente la spesa per lo sviluppo rurale;

312. invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per far sì che, entro la fine del 2018, le approfondite relazioni annuali sull'attuazione per il 2019 forniscano informazioni chiare e complete su quanto conseguito dai programmi e che le risposte richieste ai quesiti di valutazione comuni forniscano una base migliore per il prossimo periodo di programmazione;
313. chiede che la Commissione, nel predisporre il periodo di programmazione successivo al 2020, definisca più precisamente – nel contesto degli obiettivi unionali generali per l'agricoltura e lo sviluppo rurale – i tipi di indicatori da stabilire per valutare i risultati e l'impatto degli interventi di sviluppo rurale; ritiene che, in tale processo, la Commissione potrebbe beneficiare dell'esperienza e delle soluzioni già messe a punto da altre organizzazioni internazionali (quali l'OMS, la Banca mondiale e l'OCSE) che pongono l'accento sul rendimento e sui risultati;
314. ritiene che la Commissione debba garantire la continuità del tipo di investimenti attualmente eseguiti nel quadro del secondo pilastro della politica agricola comune, che costituisce uno strumento finanziario chiave per stimolare la crescita economica promuovendo la competitività, l'innovazione e l'occupazione nelle regioni rurali in ritardo di sviluppo e nelle zone di montagna, nonché per garantire la sostenibilità dello sviluppo rurale.
315. chiede alla Commissione di promuovere e agevolare la cooperazione a livello nazionale e la creazione di reti, al fine di diffondere, entro la fine del 2020, le buone pratiche inerenti alla misurazione del rendimento elaborate a livello nazionale;
316. chiede alla Commissione, in vista del periodo di programmazione successivo al 2020, di esaminare l'attuazione del sistema vigente e fare il punto dell'esperienza acquisita entro la fine del 2020, tra cui:
  - (a) l'incidenza della riserva di efficacia e gli eventuali meccanismi alternativi che potrebbero migliorare il rendimento;
  - (b) l'adeguatezza e la misurabilità degli indicatori di risultato utilizzati per accedere alla riserva di efficacia; e
  - (c) il ricorso a sanzioni finanziarie in caso di rendimento insufficiente;
317. invita il Consiglio e la Commissione a valutare la possibilità di allineare la strategia a lungo termine e l'elaborazione delle politiche al ciclo di bilancio e di procedere a un'analisi approfondita della spesa prima che sia fissata una nuova dotazione finanziaria a lungo termine;
318. ritiene che, per consentire l'approvazione dei PSR all'avvio del prossimo periodo di programmazione, sia opportuno che la Commissione indichi nelle sue proposte legislative le modifiche previste per l'elaborazione delle politiche, la programmazione e l'attuazione per far sì che i PSR siano approvati all'inizio del nuovo periodo di programmazione, favorendone così la tempestiva attuazione a partire dal 2020;

319. ritiene che la decisione sulla durata del QFP debba trovare il giusto equilibrio tra due esigenze apparentemente contrastanti: da una parte, la necessità che diverse politiche dell'Unione – specialmente quelle rientranti nella gestione concorrente, come ad esempio la politica agricola e la politica di coesione – funzionino sulla base della stabilità e della prevedibilità di un impegno su un periodo minimo di sette anni, e, dall'altra, la necessità di legittimità e rendicontabilità democratica derivante dalla sincronizzazione di ogni quadro finanziario con il ciclo politico quinquennale del Parlamento e della Commissione;

***Parte XXVI – Relazione speciale n. 17/2017 della Corte dei conti dal titolo "L'intervento della Commissione nella crisi finanziaria greca"***

320. ringrazia la Corte per l'elaborazione di una relazione completa su un argomento molto importante, che è strettamente legato alle attività della commissione per il controllo dei bilanci; si rammarica che siano serviti tre anni per la redazione della relazione di audit; sottolinea l'importanza di una presentazione puntuale delle relazioni, poiché ciò semplificherebbe notevolmente il lavoro della Commissione e del Parlamento;
321. deplora il fatto che la Corte dei conti disponesse soltanto di un mandato limitato per l'esecuzione dell'audit dell'assistenza finanziaria dell'Unione alla Grecia gestita dalla troika, composta da Commissione, Banca centrale europea (BCE) e Fondo monetario internazionale, e che non abbia ottenuto informazioni adeguate dalla BCE; esorta la BCE, nello spirito della collaborazione reciproca, a fornire informazioni che consentano alla Corte di ottenere un quadro più completo in merito all'uso dei fondi dell'Unione;
322. pone l'accento sulla complessa situazione economica in tutta Europa e in particolare sulla difficile situazione politica in Grecia durante l'attuazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione, dal momento che ha influito direttamente sull'efficienza dell'attuazione dell'assistenza;
323. sottolinea l'essenziale importanza della trasparenza nell'utilizzare i fondi dell'Unione nel quadro dei diversi strumenti di assistenza finanziaria attuati in Grecia;
324. invita la Commissione a migliorare le procedure generali per la definizione dei programmi di sostegno, in particolare delineando l'estensione dei lavori analitici necessari per giustificare il contenuto delle condizioni e, ove possibile, specificando gli strumenti che potrebbero essere utilizzati in situazioni pertinenti;
325. pone l'accento sulla necessità che la Commissione migliori i propri meccanismi di monitoraggio dell'attuazione e dell'introduzione pianificata delle riforme, in modo da individuare meglio gli ostacoli di tipo amministrativo e di altra natura all'efficace attuazione delle riforme; evidenzia inoltre la necessità che la Commissione si doti delle risorse necessarie per effettuare tali valutazioni;

***Parte XXVII – Relazione speciale n. 18/2017 della Corte dei conti dal titolo "Cielo unico europeo"***

326. sottolinea che non si è ancora giunti alla piena attuazione del cielo unico europeo a

causa della resistenza di talune professioni del settore aereo, che difendono le proprie prerogative, e della mancanza di una forte volontà politica degli Stati membri di soddisfare le condizioni per l'attuazione della direttiva;

327. deplora il fatto che, sebbene l'Unione europea sia riuscita a eliminare le frontiere terrestri tra gli Stati membri dello spazio Schengen, non sia stata finora in grado di eliminare le frontiere aeree tra questi stessi Stati membri, il che comporta perdite comuni di un valore di 5 miliardi di EUR l'anno;
328. sottolinea che l'attuazione del cielo unico europeo dovrebbe ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> del settore dei trasporti aerei fino al 10 %, contribuendo così in misura significativa alla realizzazione dell'accordo di Parigi sul clima;
329. chiede alla Commissione di esaminare più nel dettaglio gli obiettivi dell'impresa comune SESAR in quanto potrebbero non essere applicabili alla situazione attuale in cui il cielo unico europeo non è ancora divenuto realtà, e rischiano di essere applicati a sistemi aerei che non sono in grado di cooperare tra loro;
330. invita la Commissione a presentare informazioni dettagliate riguardo al suo contratto con Eurocontrol al fine di monitorare l'impiego del denaro dei contribuenti dell'Unione;
331. sottolinea la necessità di garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di vigilanza (NSA) e di dotarle di congrue risorse finanziarie e organizzative;
332. esorta la Commissione a informare la commissione competente del Parlamento del motivo per cui non ha avviato procedure d'infrazione per la mancata attuazione dei blocchi funzionali di spazio aereo (FAB), che avrebbero dovuto essere operativi nel 2012, ma che, ad oggi, non sono ancora funzionanti;

***Parte XXVIII – Relazione speciale n. 21/2017 della Corte dei conti dal titolo "L'inverdimento: un regime di sostegno al reddito più complesso, non ancora efficace sul piano ambientale"***

333. accoglie con favore le raccomandazioni proposte dalla Corte e invita la Commissione a dare seguito a tali raccomandazioni e osservazioni indicate nella relazione della Corte dei conti;
334. prende atto della spesa elevata in merito al nuovo pagamento verde che rappresenta il 30 % di tutti i pagamenti diretti della PAC e quasi l'8 % dell'intero bilancio dell'UE; osserva con preoccupazione che tale importo non corrisponde al livello di ambizione offerto dal pagamento verde; invita la Commissione a tenerne conto al momento di preparare una riforma della PAC;
335. si rammarica del fatto che non è chiaro in che modo l'inverdimento dovrebbe contribuire ai più ampi obiettivi dell'Unione in materia di cambiamenti climatici; invita la Commissione a creare un piano d'azione specifico per l'inverdimento nel quadro di una nuova riforma della PAC definendo chiaramente la logica di intervento e fissando anche una serie di obiettivi specifici e misurabili;

336. esprime preoccupazione per il fatto che lo strumento dell'inverdimento resta una misura di sostegno al reddito, che consente agli agricoltori di aumentare il loro reddito fino all'1 %, mentre in molti casi non impone necessariamente obblighi o costi connessi all'attuazione, mettendo così in discussione la ragion d'essere del finanziamento; invita la Commissione a sviluppare norme più rigorose per quanto concerne gli agricoltori, evitando nel contempo l'uso eccessivo di esenzioni;
337. è preoccupato per il livello di complessità e trasparenza dell'inverdimento e della PAC stessa; invita la Commissione a razionalizzare il programma di inverdimento e l'intera PAC al fine di aumentare il livello di trasparenza ed evitare l'elevato rischio di abusi;
338. esprime particolare preoccupazione per la conclusione della Corte secondo cui è improbabile che l'inverdimento offra benefici significativi per l'ambiente e il clima e invita la Commissione a riconsiderare l'esistenza dello strumento e la possibilità di reinvestire i considerevoli fondi di inverdimento in programmi già esistenti, che spesso si sovrappongono, e che hanno dimostrato di essere più efficaci e giustificati;

0

0 0

339. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).